Consistenza e movimento degli associati e rappresentati dai Sindacati Coloniali aderenti alle Associazioni Fasciste della Libia - Situazione al 31 maggio 1938-XVI

DATORI DI LAVORO

Associazione Fascista degli Industriali della Libia

Numero d'ordine	SINDACATI COLONIALI	TESSERATI: Situazione alla fine del mese precedente	TESSERATI: Nuovi tesserati	TESSERATI: Soci cessati	TESSERATI: Situazione al 31-5-38	RAPPRESENTATI: Situazione alla fine del mese precedente	NUOVI CENSITI: Per integrazione di censimento	NUOVI CENSITI: Per inizio attività	NUOVI CENSITI: Per passaggio da altra associaz.	NUOVI CENSITI: Per trasferimento in Colonia	NUOVI CENSITI: Storni per errata attribuz. di Sind.	NUOVI CENSITI: TOTALE nuovi censiti	CANCELLATI: Per revisione di censimento	CANCELLATI: Per cessazione di attività	CANCELLATI: Per trasferimento dalla Colonia	CANCELLATI: Per passaggio ad altra associaz.	CANCELLATI: Storni per errata attribuz. al Sind.	CANCELLATI: TOTALE cancellati	Situazione al 31-5-38 (5 + 11 - 17)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	dei costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini	91	19	—	110	259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	259
2	degli esercenti industrie per materiali da costruzione	18	2	—	20	61	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	65
3	degli esercenti industrie alimentari ed agricole	23	5	—	28	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81
4	degli industriali della pesca	2	—	—	2	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
5	degli industriali meccanici, metallurgici e affini	8	5	—	13	37	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	35
6	degli industriali del legno	16	—	—	16	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
7	degli esercenti industrie chimiche e affini	7	4	—	11	16	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	17
8	degli esercenti industria cartaria, grafica, editoriale e affini	4	—	—	4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
9	dell'industrie e servizi corrispondenti a bisogni collettivi	2	1	—	3	11	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	13
10	degli esercenti imprese di trasporto	8	1	—	9	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
11	delle industrie varie	10	2	—	12	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	34
12	dei dirigenti aziende industriali	10	1	—	11	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
13	dei proprietari di fabbricati	161	4	—	165	2266	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2268
	Totale Industriali	360	44	—	404	2945	9	—	—	—	—	9	2	—	—	—	3	5	2949

Associazione Fascista dei Commercianti della Libia

Numero d'ordine	SINDACATI COLONIALI	TESSERATI: Situazione alla fine del mese precedente	TESSERATI: Nuovi tesserati	TESSERATI: Soci cessati	TESSERATI: Situazione al 31-5-38	RAPPRESENTATI: Situazione alla fine del mese precedente	NUOVI CENSITI: Per integrazione di censimento	NUOVI CENSITI: Per inizio attività	NUOVI CENSITI: Per passaggio da altra associaz.	NUOVI CENSITI: Per trasferimento in Colonia	NUOVI CENSITI: Storni per errata attribuz. di Sind.	NUOVI CENSITI: TOTALE nuovi censiti	CANCELLATI: Per revisione di censimento	CANCELLATI: Per cessazione di attività	CANCELLATI: Per trasferimento dalla Colonia	CANCELLATI: Per passaggio ad altra associaz.	CANCELLATI: Storni per errata attribuz. al Sind.	CANCELLATI: TOTALE cancellati	Situazione al 31-5-38 (5 + 11 - 17)
1	dei commerc. di legumi, cereali, foraggi, prodotti agrari	31	7	—	38	67	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	68
2	dei panificatori ed affini	7	2	—	9	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
3	dei commercianti di prodotti ortofrutticoli e di fiori	24	3	—	27	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
4	alberghi e turismo	36	8	—	44	92	8	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	100
5	degli esercizi pubblici	76	53	—	129	288	11	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	299
6	degli agenti e rappresentanti od ausiliari del commercio	44	11	—	55	195	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	198
7	dei rivenditori di generi di monopolio	32	6	—	38	85	6	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	91
8	dei commercianti di olii, vini e prodotti affini	69	12	—	81	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155
9	dei commercianti di zootecnica e prodotti della pesca	46	7	—	53	121	8	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	129
10	dei commercianti droghieri di salumi e alimentari vari, latte e derivati	116	33	—	149	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	303
11	dei commercianti di prodotti tessili o di generi di abbigliam.	50	24	—	74	151	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	152
12	dei commercianti del libro, carta ed affini	13	7	—	20	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
13	degli orafi, argentieri ed affini e dei commercianti del vetro, ceramica e prodotti artistici	13	3	—	16	36	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	38
14	dei commercianti del ferro, metalli, macchine e derivati, di automotoc. e access., di olii minerali, carbur. e lubrific.	46	11	—	57	125	8	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	133
15	dei commercianti di prodotti chimici	9	4	—	13	47	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	49
16	dei commercianti di materiale da costruzione di legno, mobili ed affini e di combustibili solidi	12	7	—	19	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
17	degli spedizionieri e dei magazzini generali	19	6	—	25	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
18	dei venditori ambulanti	10	3	—	13	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
19	dei dirigenti aziende commerciali	9	1	—	10	20	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
20	delle aziende del credito e assicurazione	10	4	—	14	27	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	27
	Totale Commercianti	672	212	—	884	2037	52	—	—	—	—	52	—	—	—	—	—	—	2089

Associazione Fascista degli Agricoltori della Libia

Numero d'ordine	SINDACATI COLONIALI	TESSERATI: Situazione alla fine del mese precedente	TESSERATI: Nuovi tesserati	TESSERATI: Soci cessati	TESSERATI: Situazione al 31-5-38	RAPPRESENTATI: Situazione alla fine del mese precedente	NUOVI CENSITI: Per integrazione di censimento	NUOVI CENSITI: Per inizio attività	NUOVI CENSITI: Per passaggio da altra associaz.	NUOVI CENSITI: Per trasferimento in Colonia	NUOVI CENSITI: Storni per errata attribuz. di Sind.	NUOVI CENSITI: TOTALE nuovi censiti	CANCELLATI: Per revisione di censimento	CANCELLATI: Per cessazione di attività	CANCELLATI: Per trasferimento dalla Colonia	CANCELLATI: Per passaggio ad altra associaz.	CANCELLATI: Storni per errata attribuz. al Sind.	CANCELLATI: TOTALE cancellati	Situazione al 31-5-38 (5 + 11 - 17)
1	dei proprietari, concessionari ed affittuari conduttori	22	18	—	40	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420
2	dei proprietari con beni affittati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	dei proprietari, concessionari ed affittuari coltivatori diretti	1	1	—	2	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	388
4	dei dirigenti di aziende agricole	1	2	—	3	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
	Totale Agricoltori	24	21	—	45	829	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	829

LAVORATORI

Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria della Libia

Numero d'ordine	SINDACATI COLONIALI	TESSERATI: Situazione alla fine del mese precedente	TESSERATI: Nuovi tesserati	TESSERATI: Soci cessati	TESSERATI: Situazione al 31-5-38	RAPPRESENTATI: Situazione alla fine del mese precedente	NUOVI CENSITI: Per integrazione di censimento	NUOVI CENSITI: Per inizio attività	NUOVI CENSITI: Per passaggio da altra associaz.	NUOVI CENSITI: Per trasferimento in Colonia	NUOVI CENSITI: Storni per errata attribuz. di Sind.	NUOVI CENSITI: TOTALE nuovi censiti	CANCELLATI: Per revisione di censimento	CANCELLATI: Per cessazione di attività	CANCELLATI: Per trasferimento dalla Colonia	CANCELLATI: Per passaggio ad altra associaz.	CANCELLATI: Storni per errata attribuz. al Sind.	CANCELLATI: TOTALE cancellati	Situazione al 31-5-38 (5 + 11 - 17)
1	dei lavoratori dell'abbigliamento e della industria tessile	115	5	—	120	438	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	438
2	dei lavoratori dell'industria, dell'acqua, gas ed elettricità	131	32	—	163	417	19	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	436
3	dei lavoratori della alimentazione	21	1	—	22	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147
4	dei lavoratori del legno e delle industrie artistiche	155	38	—	193	835	29	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	864
5	dei lavoratori della carta e stampa	101	4	—	105	158	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	162
6	dei lavoratori dell'industria chimica	47	10	—	57	59	10	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	69
7	dei lavoratori dell'edilizia e delle industrie estrattive	1486	153	—	1639	4443	3	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	4451
8	dei lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche	133	20	—	153	780	17	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	797
9	dei lavoratori della pesca	12	4	—	16	268	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	269
10	dei lavoratori dello spettacolo	11	1	—	12	96	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	97
11	degli artisti	101	13	—	114	644	13	—	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—	658
12	dei lavoratori dei porti, della gente del mare	16	1	—	17	214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214
13	dei lavoratori della gente dell'aria	1	1	—	2	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187
14	dei lavoratori dipendenti da industrie varie	113	28	—	141	381	29	—	—	—	—	29	—	—	—	—	1	1	409
	Totale lavoratori dell'Industria	2443	311	—	2754	9067	131	—	—	—	1	132	—	—	—	—	1	1	9198

LAVORATORI

Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia

Numero d'ordine	SINDACATI COLONIALI	TESSERATI: Situazione alla fine del mese precedente	TESSERATI: Nuovi tesserati	TESSERATI: Soci cessati	TESSERATI: Situazione al 31-5-38	RAPPRESENTATI: Situazione alla fine del mese precedente	NUOVI CENSITI: Per integrazione di censimento	NUOVI CENSITI: Per inizio attività	NUOVI CENSITI: Per passaggio da altra associaz.	NUOVI CENSITI: Per trasferimento in Colonia	NUOVI CENSITI: Storni per errata attribuz. di Sind.	NUOVI CENSITI: TOTALE nuovi censiti	CANCELLATI: Per revisione di censimento	CANCELLATI: Per cessazione di attività	CANCELLATI: Per trasferimento dalla Colonia	CANCELLATI: Per passaggio ad altra associaz.	CANCELLATI: Storni per errata attribuz. al Sind.	CANCELLATI: TOTALE cancellati	Situazione al 31-5-38 (5 + 11 - 17)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	degli addetti alle case di deposito, vendita e spedizioni	252	58	1	309	555	13	20	—	1	1	35	—	1	5	2	—	8	582
2	dei lavoratori del commercio alimentare	84	8	—	92	188	5	3	—	1	—	9	6	4	2	—	—	13	184
3	dei lavoratori del turismo e dell'ospitalità	200	53	—	223	571	6	11	—	3	—	20	4	8	36	5	—	53	538
4	degli addetti ad agenzie e studi professionali	18	2	—	20	72	1	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	73
5	dei lavoratori del credito e dell'assicurazione	21	4	—	25	109	2	—	—	—	—	2	—	2	4	—	—	6	105
6	Parrucchieri e Barbieri	23	8	—	31	102	6	5	—	1	—	12	1	—	2	2	—	5	109
	Totale lavoratori del commercio	598	133	1	730	1597	33	40	—	6	1	80	11	15	50	10	—	86	1591

Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura della Libia

Numero d'ordine	SINDACATI COLONIALI	TESSERATI: Situazione alla fine del mese precedente	TESSERATI: Nuovi tesserati	TESSERATI: Soci cessati	TESSERATI: Situazione al 31-5-38	RAPPRESENTATI: Situazione alla fine del mese precedente	NUOVI CENSITI: Per integrazione di censimento	NUOVI CENSITI: Per inizio attività	NUOVI CENSITI: Per passaggio da altra associaz.	NUOVI CENSITI: Per trasferimento in Colonia	NUOVI CENSITI: Storni per errata attribuz. di Sind.	NUOVI CENSITI: TOTALE nuovi censiti	CANCELLATI: Per revisione di censimento	CANCELLATI: Per cessazione di attività	CANCELLATI: Per trasferimento dalla Colonia	CANCELLATI: Per passaggio ad altra associaz.	CANCELLATI: Storni per errata attribuz. al Sind.	CANCELLATI: TOTALE cancellati	Situazione al 31-5-38 (5 + 11 - 17)
1	degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali	10	45	—	35	101	—	—	2	4	—	6	—	—	—	—	—	—	107
2	dei coloni e mezzadri	420	370	—	790	3581	—	35	8	419	—	462	—	—	2	—	—	2	4041
3	dei salariati e braccianti e delle maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali	150	150	—	400	1277	—	26	7	275	—	308	—	—	—	2	—	2	1583
	Totale lavoratori dell'agricoltura	580	845	—	1225	4959	—	61	17	698	—	776	—	—	2	2	—	4	5731

ESERCENTI ATTIVITÀ AUTONOME

Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti della Libia

Numero d'ordine	SINDACATI COLONIALI	TESSERATI: Situazione alla fine del mese precedente	TESSERATI: Nuovi tesserati	TESSERATI: Soci cessati	TESSERATI: Situazione al 31-5-38	RAPPRESENTATI: Situazione alla fine del mese precedente	NUOVI CENSITI: Per integrazione di censimento	NUOVI CENSITI: Per inizio attività	NUOVI CENSITI: Per passaggio da altra associaz.	NUOVI CENSITI: Per trasferimento in Colonia	NUOVI CENSITI: Storni per errata attribuz. di Sind.	NUOVI CENSITI: TOTALE nuovi censiti	CANCELLATI: Per revisione di censimento	CANCELLATI: Per cessazione di attività	CANCELLATI: Per trasferimento dalla Colonia	CANCELLATI: Per passaggio ad altra associaz.	CANCELLATI: Storni per errata attribuz. al Sind.	CANCELLATI: TOTALE cancellati	Situazione al 31-5-38 (5 + 11 - 17)
1	dei medici	4	27	—	31	89	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	91
2	dei farmacisti e chimici	—	11	—	11	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
3	delle levatrici	—	14	—	14	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
4	dei veterinari	—	2	—	2	11	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	13
5	degli ingegneri e architetti	15	8	—	23	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
6	dei geometri e periti industriali	—	3	—	3	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95
7	degli avvocati e procuratori	16	3	—	19	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
8	dei dottori in economia e commercio	—	1	—	1	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
9	dei ragionieri e periti commerciali	—	2	—	2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	30
10	dei tecnici agricoli	1	5	—	6	78	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	79
11	degli autori, scrittori e giornalisti	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
12	delle belle arti	2	4	—	6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
13	musicisti	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	Totale dei professionisti ed artisti	38	80	—	118	547	—	—	—	5	—	5	—	—	1	—	—	1	551

Associazione Fascista degli Artigiani della Libia

Numero d'ordine	SINDACATI COLONIALI	TESSERATI: Situazione alla fine del mese precedente	TESSERATI: Nuovi tesserati	TESSERATI: Soci cessati	TESSERATI: Situazione al 31-5-38	RAPPRESENTATI: Situazione alla fine del mese precedente	NUOVI CENSITI: Per integrazione di censimento	NUOVI CENSITI: Per inizio attività	NUOVI CENSITI: Per passaggio da altra associaz.	NUOVI CENSITI: Per trasferimento in Colonia	NUOVI CENSITI: Storni per errata attribuz. di Sind.	NUOVI CENSITI: TOTALE nuovi censiti	CANCELLATI: Per revisione di censimento	CANCELLATI: Per cessazione di attività	CANCELLATI: Per trasferimento dalla Colonia	CANCELLATI: Per passaggio ad altra associaz.	CANCELLATI: Storni per errata attribuz. al Sind.	CANCELLATI: TOTALE cancellati	Situazione al 31-5-38 (5 + 11 - 17)
1	legno	79	9	—	88	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207
2	ferro e metalli	65	12	—	77	211	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	214
3	installatori d'impianti	75	3	—	78	207	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	209
4	sarti e abbigliamento	56	17	—	73	240	—	5	—	—	—	5	—	1	—	—	—	1	244
5	cuoio e calzatura	41	14	—	55	158	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	161
6	orafi, argentieri e orologiai	9	5	—	14	29	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	30
7	ceramisti, decoratori e affini	26	4	—	30	78	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	80
8	fotografi, grafici e affini	16	3	—	19	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
9	marmo e pietra	8	5	—	13	61	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	62
10	parrucchieri, barbieri e affini	51	16	—	67	158	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	159
11	trasporti	53	24	—	77	241	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	240
12	mestieri vari	90	14	—	104	264	—	5	—	—	—	5	—	1	—	—	—	1	268
	Totale artigiani	569	126	—	695	1884	—	23	—	—	—	23	—	3	—	—	—	3	1904

PROSPETTO COMPLESSIVO DEI RAPPRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI FASCISTE DELLA LIBIA AL 31 MAGGIO 1938-XVI

Numero d'ordine	SINDACATI COLONIALI	TESSERATI: Situazione alla fine del mese precedente	TESSERATI: Nuovi tesserati	TESSERATI: Soci cessati	TESSERATI: Situazione al 31-5-38	RAPPRESENTATI: Situazione alla fine del mese precedente	NUOVI CENSITI: Per integrazione di censimento	NUOVI CENSITI: Per inizio attività	NUOVI CENSITI: Per passaggio da altra associaz.	NUOVI CENSITI: Per trasferimento in Colonia	NUOVI CENSITI: Storni per errata attribuz. di Sind.	NUOVI CENSITI: TOTALE nuovi censiti	CANCELLATI: Per revisione di censimento	CANCELLATI: Per cessazione di attività	CANCELLATI: Per trasferimento dalla Colonia	CANCELLATI: Per passaggio ad altra associaz.	CANCELLATI: Storni per errata attribuz. al Sind.	CANCELLATI: TOTALE cancellati	Situazione al 31-5-38 (5 + 11 - 17)
1	**Datori di Lavoro**																		
	degli industriali	360	44	—	404	2945	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	5	2949
	dei commercianti	672	212	—	884	2037	—	—	—	—	—	52	—	—	—	—	—	—	2089
	degli agricoltori	24	21	—	45	829	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	829
	Lavoratori																		
4	dei lavoratori dell'industria	2443	311	—	2754	9067	—	—	—	—	—	132	—	—	—	—	—	1	9198
5	dei lavoratori del commercio	598	133	1	730	1597	—	—	—	—	—	80	—	—	—	—	—	86	1591
6	dei lavoratori dell'agricoltura	580	645	—	1225	4959	—	—	—	—	—	776	—	—	—	—	—	4	5731
	Esercenti Attività Autonome																		
7	dei professionisti ed artisti	38	80	—	118	547	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	1	551
8	degli artigiani	569	126	—	695	1884	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	3	1904
	Totali	5284	1572	1	6855	23[illegible]	—	—	—	—	—	1077	—	—	—	—	—	100	[illegible]

Movimento delle migrazioni di lavoro in Libia

(Mese di Maggio 1938-XVI)

CATEGORIE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA	MOVIMENTO MIGRATORIO pel tramite del Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione interna: Immigrazione dal Regno e dalle Colonie Italiane			Emigrazione pel Regno e le altre Colonie			Eventuali immigrazioni fatte senza l'osservanza delle norme sulle migraz. ecc.			Eventuali emigrazioni fatte senza l'osservanza delle norme sulle migrazioni			Totale immigrazioni			Totale emigrazioni		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
I. Agricoltura:																		
1 - impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 - coloni e mezzadri	44	23	67	29	16	45	—	—	—	—	—	—	44	23	67	29	16	45
3 - salariati e braccianti e maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale I Sezione	44	23	67	29	16	45	—	—	—	—	—	—	44	23	67	29	16	45
II. Industria:																		
1 - lavoratori dell'abbigliamento e dell'industria tessile	20	4	24	11	4	15	—	—	—	—	—	—	20	4	24	11	4	15
2 - lavoratori dell'acqua, gas, elettricità	13	—	13	1	—	1	—	—	—	—	—	—	13	—	13	1	—	1
3 - lavoratori dell'alimentazione	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
4 - lavoratori dell'arredamento	56	—	56	35	—	35	—	—	—	—	—	—	56	—	56	35	—	35
5 - lavoratori della carta e della stampa	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	1
6 - lavoratori dell'edilizia e delle industrie estrattive	1049	—	1049	195	—	195	—	—	—	—	—	—	1049	—	1049	195	—	195
7 - lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche	84	—	84	40	—	40	—	—	—	—	—	—	84	—	84	40	—	40
8 - lavoratori della pesca	66	—	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	—	66	—	—	—
9 - lavoratori del vetro, della ceramica e dell'industria chimica	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
10 - lavoratori dello spettacolo:																		
a) artisti di teatro, riviste e varietà	10	13	23	10	16	26	—	—	—	—	—	—	10	13	23	10	16	26
b) sportivi professionisti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) attori e tecnici cinematografici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) orchestrali e bandisti	7	7	14	3	3	6	—	—	—	—	—	—	7	7	14	3	3	6
e) impiegati, tecnici ed operai dello spettacolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 - autoferrotranvieri, artisti e addetti ai servizi ausiliari del traffico e e trasporti vari	22	—	22	12	—	12	—	—	—	—	—	—	22	—	22	12	—	12
12 - lavoratori dei porti e gente del mare	117	—	117	37	—	37	—	—	—	—	—	—	117	—	117	37	—	37
13 - gente dell'aria	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Totale II Sezione	1449	24	1473	347	23	370	—	—	—	—	—	—	1449	24	1473	347	23	370
III. Commercio:																		
1 - addetti alle case di deposito vendita e spedizione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 - lavoratori del commercio alimentare:																		
a) panettieri e dolcieri	8	—	8	9	—	9	—	—	—	—	—	—	8	—	8	9	—	9
b) alimentari vari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 - lavoratori del turismo e dell'ospitalità.																		
a) barbieri ed affini	5	—	5	4	—	4	—	—	—	—	—	—	5	—	5	4	—	4
b) alberghi, turismo ed affini	18	34	52	6	23	29	—	—	—	—	—	—	18	34	52	6	23	29
c) portieri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 - addetti ad agenzie e studi professionali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 - lavoratori del credito e dell'assicurazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale III Sezione	31	34	65	19	23	42	—	—	—	—	—	—	31	34	65	19	23	42
Totale generale	1524	81	1605	395	62	457	—	—	—	—	—	—	1524	81	1605	395	62	457

Prospetto comparativo per mesi ed anni del movimento migratorio da e per la Libia

ANNO	TOTALI FINE MESE: Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	TOTALE
1937													
Immigrati	627	717	597	692	549	458	525	557	1148	1117	988	521	8496
Emigrati	238	562	976	877	572	535	1313	775	510	355	250	498	7481
Differenza	+ 389	+ 155	— 379	— 185	— 23	— 77	— 808	— 218	+ 638	+ 762	+ 738	+ 23	+1015
1938													
Immigrati	755	590	977	939	1605								
Emigrati	252	285	334	451	457								
Differenza	+ 503	+ 315	+ 643	+ 488	+1148								

Giurisprudenza coloniale del lavoro

41

Contratto d'impiego

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

La Corte di Appello per la Libia sedente in Tripoli, composta dagli Ill.mi Signori:
Comm. Fernando Valenzi, Presidente
Cav. uff. Carlo Casoli, Consigliere
Cav. uff. Carlo Materazzo, Consigliere
ha emesso la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al ruolo sotto il n. 98/37 fascicolo n. 155/37, vertente tra Loffredo Rosario, elettivamente domiciliato in Bengasi presso lo Studio dell'avv. Casaccio, rappresentato e difeso dagli avvocati Guttieres e Casaccio in virtù di delega in calce in data 21 agosto 1937, appellante;
e Gaglione Ottavio, rappresentato e difeso dall'avv. cav. Antonio Vella per delega 10 ottobre 1937, appellato.

All'udienza di spedizione della causa i procuratori delle parti conclusero come appresso:

1) Gli avvocati Guttieres e Casaccio, per l'appellante

«Ogni contraria istanza eccezione difesa rejetta; piaccia alla Ecc.ma Corte accogliere il presente appello e per lo effetto accogliere le domande spiegate con l'atto di appello confermato per il resto l'appellata sentenza.

In via subordinata ammettere il conchiudente a provare con testi: «Se sia vero che all'atto dell'assunzione del conchiudente Rosario Loffredo si fece presente al Gaglione che lo avrebbe dovuto assumere alle condizioni della richiesta di Bartolomeo Loffredo, e cioè con stipendio di lire 1500 mensili e con trattamento «Teste Del Gatto Domenico.

«Se sia vero che il Loffredo Rosario abbia alloggiato fuori della casa del Gaglione pagando personalmente la pigione di casa tenuta in locazione». Testi: Attilio Guetta - Elia Zuares.

Deferire interrogatorio ad Ottavio Gaglione sul seguente articolo:

«Se sia vero che il conchiudente Loffredo venne nominato dal Tribunale per la perizia del piroscafo «Prada», nella sua qualità di capitano marittimo. Se sia vero che l'onorario di L. 600, all'uopo liquidato dal Tribunale al conchiudente Loffredo sia stato incassato da esso Gaglione, addebitandolo al capitano del piroscafo «Prada» nella fattura conto agenzia Con le spese competenze onorario e clausola. Salvi juribus».

2) L'avv. Vella per l'appello:

«Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, respingere siccome infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da Loffredo Rosario avverso la sentenza 5/12 maggio 1937 della Sezione di per lo effetto dichiarare che le indennità di Tribunale di Derna; accogliere quindi l'appello incidente proposto dal Gaglione Ottavio, e anzianità di servizio da quest'ultimo dovute al Loffredo vanno ridotte a lire 750, e quindi ridurne il definitivo ammontare delle sue spettanze da lire 1504,25 a lire 754,25; confermare in ogni sua parte l'appellata sentenza, condannando in ogni caso il Loffredo al pagamento delle spese e dei compensi di questa fase di giudizio.

In caso di declaratoria di intempestività dell'appello principale condannare altresì l'appellante alle spese e ai compensi del giudizio in favore del conchiudente».

FATTO:

Ottavio Gaglione, agente marittimo e spedizioniere in Tobruk, assumeva quale impiegato nel giugno 1933 Rosario Loffredo, residente allora in Torre del Greco e lo invitava a raggiungere al più presto la nuova sede di Tobruk.

All'atto dell'assunzione il rapporto d'impiego non ebbe nessuna disciplina tanto che con una lettera 18 giugno 1933, Del Gatto Domenico, il quale su richiesta del Gaglione aveva assunto Rosario Loffredo, comunicando al suo mandante la partenza dell'impiegato, scriveva: «Io con Rosario *non gli ho fatto nessuna condizione* ho tenuto presente la richiesta di Bartolomeo, e quindi non sarà più esigente, *del resto chiarirete meglio con la sua venuta costì*».

E' bene a questo punto precisare che Bartolomeo Loffredo — cognato del Gaglione — invitato nell'aprile dello stesso anno ad impiegarsi nell'agenzia del Gaglione, aveva chiesto uno stipendio di lire 1500 mensili, «con trattamento», ma il Gaglione non gli aveva più risposto, tacitamente revocando l'offerta d'impiego. Rosario Loffredo prestava così servizio nell'agenzia del Gaglione dal 18 giugno 1933 al 24 giugno 1935, ricevendo «vitto, alloggio e pulizia», salvo una interruzione di un mese e 27 giorni, dal 16 maggio al 13 luglio 1934, trascorsi in Italia.

Il 25 giugno 1935, ad una raccomandata in pari data scrittagli dal Loffredo, Ottavio Gaglione rispondeva con la seguente lettera:

«Riscontro subito la v/s raccomandata in data odierna per significarVi, ancora una volta che, in via del tutto eccezionale, ed anche per un certo riguardo alla famiglia, sono disposto a liquidarVi in ragione di lire 1500 mensili, dedotte, si intende, del vitto, mantenimento pulizia usufruite da Voi presso di me.

«Tale liquidazione va intesa dal 18 giugno 1933 al 16 maggio 1934, e dal 13 luglio 1934 al 24 c. m. periodi di servizio prestati, da Voi presso di me».

«Per conto mio sono disposto a regolare il V/s conto al più presto possibile, ritenendoVi perciò sciolto dal mio servizio fin da ieri, non essendovi presentato quest'oggi nei miei uffici».

«Colgo l'occasione d restituirVi il V/s prospetto presentatomi, facendovi presente che ciò non risponde a quanto fra noi tacitamente era stato stabilito. Vi faccio ancora presente che le proposte da me fatte al signor mio congiunto Bartolomeo Loffredo erano per solo sei mesi previa una corrispondenza di Lit. 1500 mensili nette soltanto di viaggi ed altre eventuali ritenute».

In tal modo il rapporto di impiego veniva risoluto, ed il Loffredo, ritenendosi «licenziato» dopo avere vanamente chiesto con lettera 1. luglio 1935, la corresponsione degli stipendi e competenze dovutigli, conveniva con atto 18 agosto 1935 Gaglione Ottavio, dinanzi al Tribunale di Bengasi, per sentire come appresso liquidare le competenze spettantegli:

1) mesi 24 e giorni 7 di stipendio dal 13 giugno 1933 al 24 giugno 1935) a lire 1.500 al mese	L.	36.403,—
2) lavoro straordinario per 22 mesi effettivi ore 4 per i giorni festivi per un totale di giorni festivi pari a 424 ore, a lire 14,42 all'ora	»	6.114,—
3) lavoro straordinario giorni feriali, due ore al giorno, per 564 giorni - 1128 ore di lavoro, a lire 7,25	»	8.132,—
4) spese di viaggio Torre-Tobruk	»	496,—
5) perizia del piroscafo «Rede»	»	600,—
6) gratificazione per Natale 1933-34	»	3.000,—
7) un mese di preavviso	»	1.500,—
8) un mese e mezzo indennità licenziamento	»	2.250,—
Totale	L.	58.496,00
Acconti	L.	29.641,75
Avere	»	28.854,25

e sentirsi conseguentemente condannare al pagamento della somma residua di lire 28.854,25 con gli interessi dalla domanda spese ed onorari di difesa.

Contestatasi la lite dinnanzi al Tribunale di Bengasi, le parti di accordo rinviarono la causa alla Sezione del Tribunale di Derna nella cui giurisdizione è compresa Tobruk. Ed il giudice di Derna con sentenza 5/12 maggio 1937, notificata il sette agosto detto, dopo avere respinto la eccezione di incompetenza per ragione di territorio sollevata dal Gaglione, malgrado che la suddetta magistratura fosse stata adita sull'accordo delle parti, e dopo avere respinto l'altra eccezione di improcedibilità per non essersi previamente sperimentato il tentativo di conciliazione sul presupposto che non aveva ancora vigore in Libia la norma relativa, disponeva prova per testi per stabilire i due capi di domanda in ordine al pagamento della indennità per ore straordinarie; sugli altri capi di domanda decideva come segue: riconosceva al Loffredo lo stipendio mensile di lire 1.500, senza «trattamento», e per la durata di mesi 23 e giorni 17, togliendo dall'ammontare lire 350 al mese per la durata di mesi 22 quale rimborso di vitto ed alloggio goduto dal Loffredo a carico del Gaglione; riconosceva al Loffredo il rimborso delle spese di viaggio da Torre del Greco a Tobruk, in lire 496, un mese di preavviso in lire 1.500 ed un mese di indennità di licenziamento in lire 1.500; negava il diritto alla gratificazione annuale per anni due e per lire 1.500 all'anno, nonchè le lire 600 richieste per la perizia del piroscafo «Prada», e detratti gli acconti e la suddetta somma a titolo di alimenti, riconosceva in definitiva al Loffredo la somma di lire 1504,25, salvo l'ulteriore eventuale diritto alle ore straordinarie; concedeva la clausola di provvisoria esecuzione e riservava al definitivo ogni decisione sulle spese.

Avverso la sentenza produceva appello il Loffredo con atto 20 luglio 1937, lamentando che il Tribunale gli avesse negato il diritto all'alloggio ed al vitto gratuito, che gli avesse per di più negato il diritto alla gratificazione annuale, nonchè al compenso per la perizia del piroscafo «Prada», nonchè per avere determinato in mesi 23 e giorni 17 lo stipendio spettante al Loffredo, anzichè per mesi 24 e giorni sette, siccome egli aveva richiesto.

Comparse le parti avanti questa sede i procuratori delle stesse nello spedire la causa per sentenza concludevano come sopra trascritto.

DIRITTO

Osserva primieramente la Corte la condanna dei capi in cui ha deciso in modo definitivo è che sono quelli dedotti nell'atto di appello è pienamente appellabile, sia in virtù dell'ordinamento giudiziario Libico, sia in virtù della legge sulle controversie individuali del lavoro, siccome pacifico in diritto e giurisprudenza: trattasi infatti di domanda giudiziale divisa in più capi ognuno indipendente all'altro. La decisione per ogni capo va considerata definitiva o interlocutoria secondo il rispettivo provvedimento emesso dal magistrato. E poichè nella specie si è disposta la prova per testimoni solo in ordine ai due capi della domanda che riguardano i compensi per ore straordinarie, mentre si è deciso definitivamente sugli altri è manifesta l'appellabilità della sentenza relativamente ai suddetti capi sui quali il magistrato di prima istanza non deve oramai più tornare su.

Non merita censura poi il primo giudice per per avere escluso dal corrispettivo spettante al Loffredo il fitto e l'alloggio. Dimostrato che nessuna consuetudine sussiste, nè generale nè particolare, e per la quale competa al datore di lavoro di corrispondere il vitto e l'alloggio, il Loffredo avrebbe dovuto provare tale diritto in base a contratto, e alla prova egli non ha dato; anzi dalla documentazione esibita risulta il contrario perchè se è vero che il cav. Del Gatto, con la lettera non contestata del 18 giugno 1933, comunicava al Gaglione di non aver pattuito con il Loffredo nessuna condizione, pur tenendo presente la richiesta del Bartolomeo Loffredo e se è vero che costui nell'altra lettera 25 agosto 1935 informò l'appellante di avere richiesto al Gaglione per suo corrispettivo lo stipendio mensile di lire 1500, con trattamento, è anche vero che detto Bartolomeo Loffredo, soggiunse di non aver mai ricevuto accettazione della sua proposta da parte del Gaglione, concludendo che costui non aveva aderito o non aveva ricevuto la lettera. Invano pertanto si appella il Loffredo a precedenti pattuizioni tra il Bartolomeo Loffredo ed il Gaglione perchè queste non sono esistite. D'altra parte il fatto di avere l'appellante goduto il vitto presso il Gaglione non significa che costui riconobbe il suo obbligo a corrispondergliele gratuitamente in quanto che, ed a prescindere che in Tobruk c'era poco da scegliere in materia il Gaglione deduce e non viene smentito che

di pensione e trattorie, non esistendone, e che quindi egli fu obbligato a tenere presso di sè il Loffredo, può anche ritenersi che, non essendosi fissato il corrispettivo mensile, o questo, in caso di gratuità di vitto andava diminuito o le lire 1.500 — dovevano essere depurate del costo del vitto medesimo. Comunque, in mancanza di patto espresso, giustamente il giudice ritenne provato dovesse il vitto essere pagato dal Loffredo, e quindi lo stipendio di lire 1.500, per cui non vi è contestazione dovesse essere depurato del costo suddetto del vitto. Se non che, osserva la Corte che nello stabilire tale costo il Giudice è partito dal presupposto che il Loffredo avesse goduto sia il vitto che l'alloggio e rienne equo determinarlo in lire 350. Oggi il Loffredo nega di aver goduto l'alloggio e chiede di provarlo; ma poichè d'altra parte non contrasta questa circostanza, la Corte avvisa che essa può essere ammessa. Di guisa che la Corte determina per il solo vitto la somma di lire 300 mensili, accreditando per conseguenza al Loffredo lire 50 al mese, per mesi ventidue. Con tale decisione si rende altresì superflua la prova richiesta dall'appellante nei capitoli 1. e 2., avvertendo che circa il capitolo 1. il Del Gatto non potrebbe dire più di quello che ha scritto e quindi la Corte, in omaggio all'ordinamento giudiziario, rileva sin da questo momento la inutilità di detto testimonio.

Osserva la Corte che giustamente il Loffredo ha lamentato il fatto di avere il primo giudice negato a lui il diritto a percepire le lire 600 per la perizia del piroscafo «Prade». Non è contestato che tale perizia fece il Loffredo in dipendenza di incarico avuto dalla autorità giudiziaria. In conseguenza è cotesto un suo lavoro particolare che non ha nulla a che fare con il lavoro oggetto del contratto d'impiego. Il Loffredo avrà fatto detto lavoro anche di notte o nei giorni festivi: è cosa questa che riguarda semplicemente lui, non essendo stato denunciato dal Gaglione nessuna inadempienza contrattuale circa la diligenza del Loffredo nel suo ufficio.

Bene fece parimenti il primo giudice a liquidare in un solo mese la indennità di preavviso, dovendo questa calcolarsi ad anni compiuti. D'altra parte non è criticabile il primo giudice per aver fissato la durata del contratto in mesi ventitrè e giorni diciassette, avendo il suddetto magistrato tenuto conto del periodo di licenza cui il Loffredo aveva diritto in virtù del suo contratto, ma defalcando dal servizio il periodo di licenza goduto abusivamente. E' cotesto del resto un principio che vige sotto certi aspetti nella legislazione coloniale anche nei confronti dei funzionari dello Stato i quali perdono l'indennità di colonia per il periodo di licenza eccedente quello consentito dalle leggi al funzionario medesimo.

Infine non è criticabile il primo giudice per aver negato al Loffredo la gratificazione annuale da lui chiesta in lire 3000, per anni due. Non dubita la Corte che la consuetudine in tema di impiego privato ha valore legislativo, essendo su tale principio concorde dottrina e giurisprudenza. Però il concetto di consuetudine, anche in tema di impiego privato, è quello comune: vale a dire deve risultare da pratica uniforme e costante, con convincimento della sua obbligatorietà. Orbene, cotesti principi non trovano suffragio nell'unica prova offerta dal Loffredo e consistente nel certificato della Camera di commercio della Cirenaica; risulta infatti da tale certificato che è «consuetudine delle principali ditte e società locali corrispondere ai propri dipendenti, stipendiati, in via di massima, il doppio stipendio a fine d'anno». Di guisa che lungi dal costituire detto certificato la prova della esistenza di una consuetudine a carattere generale e come pratica costante, esso dice solo che *in via di massima*, il che vale a dire non sempre, le ditte importanti locali, danno detto premio. Ma, nella specie, nè sembra che la Gaglione sia una ditta importante, risultante anzi essere una modesta agenzia di spedizioni, quale comporta il modestissimo centro di Tobruk, specie nell'epoca del contratto de quo; nè si ha la prova della esistenza delle condizioni per cui quel principio di massima dovesse essere seguito dalla suddetta ditta Gaglione.

Attesocchè in ordine alle spese di questo giudizio avvisa la Corte compensarle per due terzi data la parziale soccombenza anche del Gaglione, e pone l'altro terzo a carico dell'appellante che è soccombente per la maggior parte;

Attesocchè sull'appello incidente vada osservato che in principio ha ragione il Gaglione quando deduce che possono riconoscersi al Loffredo solo dodici giorni di viaggio; infatti egli ha accumulato le sue ferie annuali, andando in Italia una sola volta; ma poichè il diritto al viaggio in tanto si ha in quanto si passino effettivamente le ferie nel Regno, e questo è il principio che vige anche per i funzionari della Colonia, consegue che, essendo andato una sola volta il Loffredo in Italia, egli ha diritto soltanto a dodici giorni di viaggio e non a ventiquattro. Però la Corte, prima che si estendesse in Colonia la Legge sull'impiego privato, ha stabilito che non vi può essere una norma costante circa la durata delle ferie, dipendendo esse dalle condizioni del lavoro cui era soggetto l'impiegato e dalle località in cui esso si compiva. Orbene, nella specie non può disconoscersi che Tobruk è uno dei centri più caldi della Colonia e sotto quei tempi meno ospitale.

In conseguenza ben possono determinarsi in in sedici giorni annuali le ferie spettanti al Loffredo e quindi in concreto la liquidazione fatta dal primo giudice resta inalterata.

P. Q. M.

La Corte:

Giudicando sull'appello come sopra proposto, con atto venti luglio 1937, da Loffredo Rosario nei confronti di Gaglione Ottavio, avverso la sentenza del Tribunale di Derna 5/12 maggio 1937.

Uditi in contraddittorio i procuratori delle parti; ogni contraria istanza ed eccezione rejetta.

In parziale riforma della sentenza stessa, riconosce al Loffredo la somma di lire 600, per la perizia del piroscafo «Prade».

Riconosce che egli godè l'appoggio a proprie spese, e conseguentemente riduce a lire trecento mensili il costo del vitto da corrispondersi dal medesimo al Gaglione con l'ulteriore conseguenza di diminuire di lire 1.100 (millecento) la somma di lire 7700, colcolata dal primo giudice per vitto e alloggio. Assegna pertanto al Loffredo la somma complessiva di lire 1700 (millesettecento) oltre quelle riconosciutegli dal primo giudice.

Conferma nel resto l'appellata sentenza.

Condanna il Loffredo ad un terzo delle spese di questo giudizio e delega per la liquidazione il primo giudice, dichiarando compensati gli altri due terzi.

Così deciso in Tripoli, nella Camera di Consiglio della Corte di Appello, il giorno 15 aprile 1938-XVI, su relazione del Presidente comm. Valenzi.

F.ti Valenzi Fernando, estensore - Carlo Casoli, Carlo Materazzo.

Il Cancelliere: G. Rizza.

Letta e pubblicata nei modi di legge all'udienza del 20 aprile 1938-XVI. - Il Cancelliere G. Rizza.

Registrata a Tripoli, il tre maggio 1938-XVI, al n. 1203, Serie IV, vol. XIV.

42

Indennità di licenziamento

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Tribunale Civile e Penale di Tripoli, costituito dall'Ill.mo dott. cav. uff. Edgardo Agnelli, Presidente ha emesso la seguente sentenza nella causa di lavoro n. 1017/37 di fascicolo, tra Bellezza Sabato, autista, residente in Tripoli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alviggi che lo rappresenta e difende per delega in calce 4/10/37: attore; e S. A. P. Tascone & Figli, in persona del sig. Nicola Tascone rappresentata e difesa dall'avv. Zappone per delega in calce 15/11/37: convenuta.

Oggetto: indennità licenziamento.

All'udienza di spedizione della causa del 30 novembre 1937 i procuratori delle parti concludevano:

Per l'attore: «Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, ed in accoglimento della domanda proposta da Bellezza Sabato, con atti di citazione 7/9 e 14/10-1937 condannare la Soc. An. P. Tascone & Figli, in persona del suo legale rappresentante sig. Nicola Tascone, al pronto pagamento, in favore del concludente alle seguenti somme: L. 1026, per giorni 38 di ferie non godute, in ragione di L. 27, al giorno, nell'ultimo quinquennio, 28 febbraio 1932 al 28 febbraio 1937, L. 720, per 240 ore di lavoro straordinario, in ragione di L. 3,00 per ora, in totale L. 1746 (Millesettecentoquarantasei). Condannare, inoltre la Soc. An. P. Tascone e Figli, al pagamento delle spese ed onorari di difesa, e successivi occorrendo, attribuendole al sottoscrito procuratore che dichiara averle anticipate.

Con sentenza esecutiva per legge.

Subordinatamente, ferma restando la condanna della Soc. A. P. Tascone e Figli al pagamento delle indennità per ferie non godute, e nel caso venga contestato il diritto alle ore straordinarie, ammettere il concludente a provare con i testi:

1) De Rosa Vincenzo, 2) Coco Giuseppe, 3) Strano Antonio, 4) Garofalo Concetto, 5) Cassitello Giuseppe il seguente capitolato; «Se sia vero che Bellezza Sabato, autista alle dipendenze della Soc. An. P. Tascone & Figli, e in servizio sulle autovetture esterne, linea Tripoli-Zanzur, e per cui lavorava oltre 10 ore al giorno, ininterrottamente, abbia, per disposizione del datore di lavoro, con lo stesso automezzo, dopo finito il servizio giornaliero della linea Tripoli-Zanzur, espletato il servizio bagnanti, di Piazza Italia al Lido ed alla Riviera Cagni per oltre tre ore al giorno, e ciò dal giorno 20 giugno-8 settembre 1936».

Riservare all'esito ogni provvedimento sulle spese. Salvis juribus.

Per il convenuto: l'on. Tribunale adito, ogni diversa istanza eccezione e difesa reietta e che si impugna, perchè infondata in fatto ed inconsistente in diritto, voglia allo stato respigere la domanda proposta dal Bellezza Sabato, per nullità assoluta degli atti introduttivi di lite, condannandolo alle spese competenze del giudizio, come da nota alligata, da aggiudicarsi al sottoscritto procuratore che dichiara avere il tutto anticipato.

Salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

FATTO

Con citazione 7 settembre 1937, reiterata il 14 ottobre seguente, l'autista Bellezza Sabato evoca in giudizio davanti a questo Tribunale la Soc. An. P. Tascone e figli, in persona di Nicola Tascone, perciò:

Premesso che l'istante ha prestato la sua opera, in qualità di autista nelle autovetture destinate ai servizi autotranviari esterni, linea Tripoli Zanzur, dal 21 aprile 1928 al 28 febbraio 1937, presso la S.A.P. Tascone e figli, assuntrice dei servizi stessi;

Che licenziatosi, ha chiesto la liquidazione delle indennità spettantegli, e cioè il pagamento delle ferie non godute nell'ultimo quinquennio, meno 12 giorni concessi, per le ore straordinarie per giorni 80, per avere effettuato dal 20 giugno 1936 all'8 settembre 1936, dopo finito il servizio giornaliero della linea Tripoli-Zanzur, che durava oltre 10 ore, e con lo stesso automezzo, il servizio bagnanti al lido ed alla Riviera Cagni, per oltre 3 ore al giorno;

Che, pertanto, compenso allo istante, in base al salario giornaliero percepito di L. 27, giorni 38 per ferie non godute (minimo giorni 10 per anno, data la categoria, meno giorni 12 goduti) pari a L. 1026; per ore straordinarie 240 a L. 3 per ora, pari a L. 720 in tutto lire 1746;

Che l'esperimento di conciliazione, come da verbale eretto davanti alle competenti associazioni, in data 21 giugno 1937 di cui esito negativo.

Sentirsi condannare al pronto pagamento di L. 1746 con le spese e competenze e con sentenza immediatamente esecutiva, a norma dell'articolo 10 O. G. L.

Contestata la lite, l'attore indicato in domanda.

Il Tascone Nicola allegava di non essere mai stato amministratore delegato o comunque legale rappresentante della S.A.P. Tascone e figli, «come risulta evidentemente dagli atti depositati nel fascicolo della Società alla Cancelleria di questo Tribunale».

Quindi eccepiva la nullità della citazione per violazione del disposto dell'art. 137 del C.P.C. Comunque e nel merito contestava la domanda perchè infondata in fatto e inconsistente in diritto.

Quindi, avendo i procuratori delle parti svolte le suesposte conclusioni, la causa passava in deliberazione con giorni cinque per noti. Si avvaleva di tale facoltà il procuratore dell'istante opponendosi all'eccezione sia per disposto dell'art. 119 dell'Ordinamento Giud. Lib., sia perchè lo stesso Tascone Nicola comparve in sede di componimento di conciliazione davanti alle associazioni sindacali.

DIRITTO

Non sembra al Giudice che l'eccezione di nullità sollevata da Tascone Nicola possa essere superata.

L'art. 137 C. P. C. stabilisce per le società commerciali che la citazione è notificata a chi le rappresenta come socio o come amministratore. Ora quanto alla Soc. An. P. Tascone e figli, risulta dalla trascrizione nel registro delle Società di questa Cancelleria che hanno la rappresentanza della Società in giudizio il Presidente del Consiglio d'amministrazione Pasquale Tascone, in sua mancanza il vice presidente Michele Tascone. Doveva pertanto, la citazione essere notificata alla Società An. P. Tascone e figli in presenza di Pasquale Tascone, suo legale rappresentante. Invece l'atto è stato notificato alla presenza di Nicola Tascone. La nullità è assoluta in applicazione del disposto dell'art. 145 n. 3 C. P. C. Nè può essere rinviata la disposizione dell'art. 119 dell'O.G.L. che stabilisce come non siano ammesse nullità di prova, perchè nella specie in nome la nullità attiene alla costituzione stessa di una delle parti nel giudizio e non può essere sanata se non con la dichiarazione di nullità.

Le spese del giudizio devono essere per giustizia compensate fra le parti.

Ed invero, Tascone Nicola comparve da solo, davanti alle asosciazioni sindacali, come trascrive il verbale di mancata conciliazione del 21 giugno 1937 versato in atti. S'egli non era rappresentante legale della società, perchè si costituì nella controversia, in nome della Società medesima? D'altra parte il Bellezza perchè non ebbe cura di accertarsi della sussistenza nel Tascone anzidetto della legittimità della veste assuntasi di rappresentante della sua datrice di lavoro? Come si vede la colpa dell'illegalità, e quindi della nullità, anche dell'attuale giudizio, è reciproca fra il Bellezza ed il Tascone.

P. Q. M.

Definitivamente giudicando ed ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accoglie l'eccezione pregiudiziale sollevata da Tascone Nicola, e, per lo effetto dichiara la nullità della citazione 7 settembre - 14 ottobre 1937 della quale trattasi, dichiarando compensate le spese del presente giudizio fra le parti.

Parte cancellata: n. 24.

Così deciso a Tripoli, addì 15 gennaio 1938 anno XVI.

Il Presidente: *Agnelli*

Il Cancelliere: *Caputo.*

Letta e pubblicata a termini di legge all'udienza civile tenuta da questo Tribunale addì 18 gennaio 1938-XVI - Assenti le parti.

Il Cancelliere: *Caputo*

Registrato a Tripoli il 26 gennaio 1938-XVI al n. 836, Serie IV - Vol. XIV - Esatte lire quindici e cent. 20.

Il Procuratore: *Squiccimarro*

Attività svolta dagli Uffici della Libia del Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale nel mese di Maggio 1938-XVI

INFORTUNI

UFFICI	Pratiche in corso al 1° del mese	Pratiche aperte nel mese	Pratiche definite nel mese		INDENNITÀ LIQUIDATE			Spese ricuper.	Visite mediche	Certificati compil.	Cause iniziate nel mese	Cause definite nel mese				Pratiche in corso alla fine del mese
			Pos.	Neg.	Offerte	Liquidate	Differenza					Pos.	Neg.	Trans.	Abban.	
Tripoli	416	194	85	61	40.711	56.329	15.618	—	138	138	—	—	—	—	—	464
Bengasi	280	114	94	22	77.179	96.535	19.356	100	27	27	1	—	—	—	—	278
Totali	696	308	179	83	117.890	152.864	34.974	100	165	165	1	—	—	—	—	742

ASSICURAZIONI SOCIALI

UFFICI	Pratiche in corso al 1° del mese	Pratiche aperte nel mese	Pratiche definite nel mese		Cause iniziate nel mese	Cause definite nel mese				LIQUIDAZIONI	Pratiche in corso alla fine del mese
			Pos.	Neg.		Pos.	Neg.	Trans.	Abban.		
Tripoli											
Pensioni invalidità	2	2	1	—	—	—	—	—	—	L. 1.025,40	3
» vecchiaia	—	2	1	—	—	—	—	—	—	» 1.782,00	1
Assegni morte	1	1	1	—	—	—	—	—	—	» 300,00	1
Ricupero contributi	68	4	21	2	—	—	—	—	—	» 4.460,10	49
Assistenza varia	1	2	—	1	—	—	—	—	—	» —	2
Bengasi											
Pensioni invalidità	2	1	1	1	—	—	—	—	—	» 553,90	1
» vecchiaia	2	—	—	—	—	—	—	—	—	» —	2
Assegni morte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» —	—
Ricupero contributi	32	10	9	1	—	—	—	—	—	» 1.435,55	32
Assistenza varia	6	4	1	2	—	—	—	—	—	» 450,00	7
Totali	114	26	35	7	—	—	—	—	—	L. 10.006,35	98

Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali

(continuazione del numero precedente)

52. — Negli stabilimenti e nei depositi delle classi 1ª, 2ª e 3ª, si debbono osservare le seguenti norme:

a) I fabbricati per le caldaie a vapore, quelli con centrale termica per la produzione di energia elettrica, le officine di riparazione fusti con hamma libera, le officine da falegname, i magazzini di legnami per la costruzione degli imballaggi, i depositi di materiali per l'assestamento dei carichi infiammabili sui vagoni (cannucce e simili), e le abitazioni, devono trovarsi ad una distanza, dai serbatoi fuori terra per liquidi delle categorie *A* e *B* e dai locali di travaso delle medesime categorie, doppia della larghezza della corrispondente zona di protezione.

b) I fabbricati per la trasformazione di energia elettrica per la produzione di gas inerte con motori a combustione interna, per le lavorazioni accessorie, nonchè i gassometri, le officine di riparazione bidoni, le autorimesse e gli uffici, devono essere situati, rispetto ai serbatoi fuori terra per liquidi delle categorie *A* e *B* ed ai locali di travaso, ad una distanza uguale alla zona di protezione.

c) I camini delle cadaie nelle quali si impiegano combustibili solidi, devono avere l'estremità superiore sopraelevata di 5 metri, rispetto al tetto del serbatoio fuori terra più alto.

d) Nei depositi delle classi 3ª e 4ª, con serbatoi interrati, e nel deposito delle classi 5ª, 7ª, 8ª e 9ª, i fabbricati di cui al comma b), possono essere situati ad una distanza uguale alla metà della zona di protezione.

e) Alle zone interne di protezione possono, in qualche caso, essere sostituiti muri o schermi incombustibili di conveniente resistenza, sopraelevati di almeno un metro rispetto ai locali da dividersi e alla distanza di almeno metri 1,50 dai serbatoi.

Serbatoi fuori terra per liquidi delle categorie A, B e C.

53. — Quelli delle *categorie A* e *B* devono essere esclusivamente metallici e a tenuta ermetica. Hanno generalmente forma cilindrica ad asse verticale.

Il fondo deve essere direttamente appoggiato sopra fondazione di resistenza adeguata al carico da sopportare, la quale può essere costituita, sia con ghiaia e sabbia, sia mediante conglomerato di cemento avente superiormente un cuscinetto di sabbia, sia con sistemi di equivalente efficacia. La superficie esterna del fondo deve essere protetta con sostanze atte ad impedirne l'ossidazione. Sotto lo spigolo perimetrale del medesimo, deve trovarsi una soletta (di conveniente altezza in relazione all'altezza del serbatoio), con pendenza e canaletto per la raccolta e smaltimento delle acque piovane e di quelle di irrorazione, il quale faccia capo a uno o più pozzetti di scarico, raccordati con una vasca a trappola, collegata, mediante tubazione, alla fognatura, oppure a fiume, a canale, o al mare aperto, secondo i casi.

Nella parte bassa del fasciame cilindrico del serbatoio, due passi d'uomo, diametralmente opposti, servono per l'accesso allo interno e per l'aereazione.

Il tetto deve avere struttura leggera e deve essere a tenuta di vapori. Esso deve presentare uno o due passi d'uomo (in questo ultimo caso diametralmente opposti) per la sola aereazione; e deve avere alcuni sfiatatoi con rete metallica o altro dispositivo conveniente, per l'equilibrio delle tensioni o per opporsi alla retroversione delle fiamme.

I serbatoi devono essere provvisti di indicatori di livello, di vetro retinato (o di resistenza equivalente), ognuno dei quali deve avere robinetti o valvole di intercettazione.

Costituiscono il necessario completamento: una scala metallica, di forma appropriata, lungo i livelli, e le prese per il riempimento e il vuotamento del serbatoio.

Per la benzina, per il petrolio e per gli olii combustibili leggeri, è consigliabile la disposizione, nell'interno del serbatoio, d'un tubo articolato, manovrabile dall'esterno, allo scopo di evitare i dannosi effetti di eventuali rotture, o di perdita di liquido dalle prese anzidette.

Le pareti esterne dei serbatoi per liquidi infiammabili devono essere tinte con colori a forte potere riflettente; oppure possono essere rivestite con lamine sottilissime di alluminio perfettamente aderenti.

Al tetto potranno essere applicati *dispositivi di sicurezza*.

La copertura del serbatoio può essere costituita con materiali coibenti, per diminuire gli effetti dell'irradiazione solare, al quale scopo risponde anche un galleggiante metallico interno, ricoprente l'intera superficie del liquido. Questi sistemi di protezione non dispensano dall'obbligo dell'irrorazione delle pareti del serbatoio.

SERBATOI FUORI TERRA PER LIQUIDI DELLA CATEGORIA *C*. — Possono essere costruiti in metallo, in cemento armato, in muratura, o con altri materiali incombustibili. Possono avere forma cilindrica ad asse verticale od orizzontale, oppure forma parallelepipeda. Possono poggiare direttamente sul suolo, o su pilastri, oppure essere parzialmente interrati. Debbono essere provvisti di opportuni dispositivi di aereazione

54. — I serbatoi fuori terra devono essere circondati da argini di terra, preferibilmente argillosa, o da muri senza fenditure, in modo da costituire un *bacino di contenimento*.

Gli argini e i muri devono avere dimensioni tali da poter conferire al bacino la capacità di cui in appresso, e da poter resistere alla spinta del liquido nelle condizioni più sfavorevoli.

Se si tratta di liquidi della *categoria A*:

1) Per serbatoi di capacità superiore a 250 metri cubi, ognun d'essi deve avere il proprio bacino, di capacità uguale a quella *effettiva in volume*, del liquido che può essere contenuto nel serbatoio.

2) Serbatoi di capacità fino a 250 metri cubi, possono essere raggruppati, in numero non superiore a sei (capacità totale massima mc. 1500), in un unico bacino, mantenendo fra loro una distanza di m. 5. Il bacino deve avere capacità uguale alla metà di quella complessiva effettiva dei 6 serbatoi.

Se si tratta di liquidi della *categoria B*, il raggruppamento può essere analogamente costituito con serbatoi a distanza rispettiva di metri 5 a 10 secondo la loro capacità, a partire da 5 metri per 500 metri cubi, e aventi un totale complessivo di liquidi non superiore a 12.000 metri cubi. Il bacino di contenimento deve avere capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi.

Per gli *olii combustibili e lubrificanti* non occorrono bacini di contenimento, quando l'area su cui sorgono, è recinta da muro.

55. — Negli *stabilimenti in genere* dove si producono o si lavorano olii minerali, è consentito, per ragioni di lavorazione, ma non per un unico bacino di contenimento, non più di conservazione in deposito, di raggruppare, in quattro serbatoi per benzina di capacità singola non superiore a 150 metri cubi, con facoltà di ridurre le distanze fra serbatoio e serbatoio, però senza scendere sotto a 80 centimetri. Per ogni serbatoio deve esservi la possibilità di irrorarlo idricamente.

Alcuni di tali gruppi, di massima non più di tre, possono avere bacini contigui, in modo da costituire un solo complesso, rispetto al quale devono essere computate la zona di protezione e le distanze di rispetto, riferite alla classe 1ª.

56. — Nelle *raffinerie* è ammesso di tenere:

a) In vicinanza del gruppo caldaie, piccoli serbatoi raccoglitori (per distillati leggeri; per distillati pesanti), di capacità singola non superiore a 100 metri cubi, in gruppi di non più di 20 serbatoi, disposti entro un medesimo bacino o vasca di contenimento, a distanza, fra serbatoio e serbatoio, non minore di 80 centimetri.

b) Nel reparto raffinazione continua delle benzine e dei petroli, raggruppamenti di non più di 20 cassonetti, cisternette e altri recipienti, di capacità singola non superiore a 60 metri cubi, disposti essi pure in un medesimo bacino o vasca, a distanza fra recipiente e recipiente, non inferiore a 80 centimetri.

c) Altri raggruppamenti analoghi, in altri reparti (rettificazione delle benzine e simili), della capacità totale massima di 2000 metri cubi.

Ciascun gruppo di recipienti di cui alle lettere a), b) e c) deve essere considerato un unico complesso, rispetto al quale devono osservarsi le distanze di protezione della classe 1ª.

Gli irroratori per ogni singolo serbatoio di cui al numero precedente, possono essere sostituiti da efficienti impianti idrici, con acqua sempre sotto pressione, per potere prontamente intervenire ove il bisogno lo richieda; integrandoli con un impianto, o anche soltanto con apparecchi portatili o trasportabili per produzione continua di schiuma.

d) Sono ammessi infine raggruppamenti di serbatoi, cassonetti e altri recipienti, nel reparto raffinazione olii, di capacità non superiore a mc. 100 l'uno, in numero non superiore a 40, senza che occorra bacino o vasca di contenimento.

57. — Analogamente dicasi per gli *stabilimenti* nei quali le operazioni di piroscissione, raffinazione e rettificazione devono compiersi in modo continuo, servendosi di liquidi che sono transitoriamente depositati, oppure che circolano in serbatoi ordinari, decantatori, ricircolatori, alimentatori e simili.

Questi serbatoi, recipienti, bacini o vasche, devono essere raggruppati separatamente dai gruppi dei serbatoi costituenti il deposito autorizzato (il quale comprende materie gregge da lavorare e prodotti finiti). Per quanto possibile, i singoli gruppi rispetteranno le distanze di protezione stabilite per la classe 1ª, in relazione ai liquidi contenuti.

Anche per questi serbatoi, bacini, vasche, ecc., da considerare come parte integrante degli impianti di piroscissione si devono prendere speciali provvedimenti contro gli incendi, per poter intervenire prontamente ed efficacemente in caso di bisogno.

58. — Per i depositi delle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, è ammesso l'impiego di serbatoi fuori terra esclusivamente adibiti per effettuare miscele carburanti oppure travasi, a condizione che ciò sia fatto a *circuito chiuso*.

Per le classi 1ª e 2ª, i serbatoi per miscele devono avere capacità non superiore a 1500 metri cubi. Per i depositi di queste classi, stante la precarietà dell'uso di tali serbatoi, possono essere ridotti a metà la larghezza della zona di protezione e le distanze dai fabbricati esterni; e i singoli bacini di contenimento possono avere capacità pari alla metà di quella massima effettiva, *in volume*, del liquido infiammabile del proprio serbatoio.

Per i depositi della classe 3ª è ammesso l'impiego di un serbatoio per ogni specie di liquido, di capacità non superiore a 50 metri cubi, e per i depositi della classe 4ª non superiore a 30 metri cubi, con l'obbligo però, per entrambe le classi, di sistemarli *entro il locale di travaso*.

L'obbligo del circuito chiuso non sussiste per i serbatoi delle classi 1ª e 2ª, di cui al primo capoverso del presente numero, se tali serbatoi sono situati alle distanze normali.

59. — *I tubi e i canali di scarico* delle acque del bacino di contenimento, devono essere intercettabili mediante valvole a saracinesca, situate all'esterno degli argini o muri, e destinate a impedire, in caso di accidente, che il liquido infiammabile venga condotto nelle normali fognature. L'eventuale dispersione di tale liquido a mare, è ammessa, semprechè lo scarico possa farsi, mediante cunicolo, o fognatura, fuori del porto, in località designata.

Tutte le tubazioni, i cunicoli e le fognature che convogliano le acque pluviali e di lavaggio provenienti dall'interno dei bacini di contenimento, devono, prima di uscire dal recinto, essere provveduti di fossa o vasca di decantazione, a trappola.

I muri o argini contenitori del bacino non devono presentare alcuna apertura. Se in vecchi impianti esiste qualche porta, occorre renderla completamente stagna.

Per l'accesso all'interno dei bacini è obbligatoria le esistenza di scalette fisse, di materiale incombustibile.

L'impiego dell'erba conferisce alla buona conservazione degli argini. Essa però, qualora non sia di natura incombustibile, deve essere mantenuta bassa, particolarmente in estate, anche sul circostante terreno.

Gli alberi sono, *di massima*, esclusi dall'interno e dalle immediate vicinanze degli stabilimenti e dei depositi di olii minerali. Ad ogni modo, essi non devono essere di troppo alto fusto, nè di specie tale per cui possano divenire propagatori di fuoco (non resinosi, tanto più se a fronde basse; con scarsi rami e foglie secche; ecc.).

E' vietato depositare, nell'interno dei bacini contenitori, materiali di qualsiasi specie.

60. — E' preferibile che le *tubazioni* uscenti dai bacini, attraversino gli argini o i muri di contenimento, in luogo di sorpassarli, al fine di evitare la formazione di bolle d'aria. L'attraversamento deve essere reso stagno mediante perfetta aderenza dei tubi alla terra o al muro.

L'estrazione dei liquidi dai detti serbatoi può essere effettuata, o per gravità, o per mezzo di pompe, con tubi di acciaio senza saldatura, collegati fra loro mediante giunzioni a manicotto, o a flangia. Per quest'ultimo sistema, le guarnizioni devono essere di sostanza incombustibile e non fusibile.

Le tubazioni nell'interno degli stabilimenti e dei depositi devono essere ispezionabili. Perciò, è opportuno che siano allo scoperto, salvo quanto è disposto nel numero seguente.

Le tubazioni di allacciamento degli impianti alle bocche di carico e scarico delle banchine di approdo, ed agli scali ferroviari, nei tratti *sottopassanti* a strade ordinarie, binari ferroviari e tramviari, piazzali e aree di uso pubblico, debbono: per diametri fino a 100 millimetri, essere interrate ad una convenente profondità, non inferiore a 30 centimetri (50 centimetri in caso di binari); per diametri maggiori, essere situate in cunicolo, o in cassetta di cemento.

I tubi, nell'interno degli stabilimenti e dei depositi, devono essere tinti con colori differenti, a seconda del liquido al quale ognun d'essi è destinato, affinchè possano essere facilmente distinti dagli operai, e, in caso di bisogno, dai pompieri.

61. — *A*) Le tubazioni che uniscono i *depositi costieri* alla banchina del porto devono rispondere ai seguenti requisiti:

1) Le tubazioni di distribuzione con bocche di presa, derivate dalle condotte principali, costruite come è accennato nel numero precedente, non debbono essere sistemate sulla calata entro cunicoli, ma devono essere interrate a livello superiore a quello delle acque del bacino portuale.

2) Le condotte principali di trasporto dei liquidi debbono distare dal muro di sponda della calata non meno di 20 metri, ed avere, nell'ambito del demanio marittimo, ad ogni 250 metri circa, a partire dalla radice del molo, una saracinesca di intercettazione in pozzetto, manovrabile facilmente con la semplice apertura del chiusino del pozzetto. Quando la larghezza delle calate non consenta la distanza indicata di 20 metri, questa potrà essere conseguentemente ridotta dall'Autorità marittima.

3) Le condotte di distribuzioni di cui al capoverso 1º del presente numero, ciascuna con propria saracinesca di intercettazione al punto di diramazione, debbono essere collocate normalmente al muro di sponda; le bocchette di presa debbono essere conformate in modo da evitare dispersioni di liquido.

4) Il collegamento fra la bocchetta di presa e quella della nave cisterna dev'essere effettuato con tubo flessibile, costruito in modo da evitare qualsiasi spandimento. Per i liquidi infiammabili delle categorie *A* e *B*, tali tubi devono essere costituiti con materiale plastico insolubile nei liquidi stessi, rivestito con materiale metallico, ricoperto a sua volta mediante sostanza impermeabile. Per gli olii della categoria *C* è invece ammesso l'uso di tubi flessibili metallici, ad alto grado di tenuta.

Durante l'uso si deve sorvegliare attentamente che le giunzioni dei tubi, costituite da flangie, non diano luogo a sprizzamenti o a stillicidi di liquido, nella quale evenienza si deve provvedere senza indugio a farli cessare, serrando maggiormente le flangie.

5) Le navi cisterna devono impiegare il minor tempo possibile per lo scarico dei liquidi ai depositi costieri, mediante le apposite pompe e tubazioni.

Appena terminate le operazioni di carico o scarico delle navi cisterna, le tubazioni devono essere vuotate del liquido; e, se trattasi di liquidi delle categorie *A* e *B*, deve essere provveduto all'eliminazione dei vapori infiammabili, mediante riempimento di acqua, o con altro sistema equivalente.

B) Le tubazioni (*oleodotti*) che possono unire un deposito costiero ad un lontano stabilimento (vedasi n. 17), devono invece uniformarsi ai seguenti criteri di massima:

a) Le condutture principali devono evitare, per quanto è possibile, i terreni non pianeggianti, i fiumi, le paludi, gli stagni, ecc.

b) Esse devono correre preferibilmente in vicinanza di linee ferroviarie e di grandi strade, perchè ciò può facilitare la costruzione e la sorveglianza. Le distanze vanno concertate con gli Enti interessati.

c) E' consigliabile che le tubazioni attraversino i corsi d'acqua valendosi dei ponti già esistenti. In caso di impossibilità, occorre costruire appositi piccoli ponti leggeri.

d) Le tubazioni in terreno pianeggiante non devono di massima essere collocate a profondità superiore a un metro, perchè ne sia facile la sorveglianza.

e) Normalmente, i tubi per le condutture principali hanno il diametro interno di cm. 20 a 25. Se le giunzioni non sono state fatte per saldatura, il che sarebbe preferibile, esse devono essere a manicotto, con avvitamento lungo, fatto colla massima cura, oppure con altri sistemi speciali. Manicotto, premistoppa, guarnizioni, vernici, devono dare una perfetta tenuta per evitare perdite di liquido. I tubi devono essere provati in officina coll'acqua fredda, ad una pressione almeno doppia di quella prodotta dalle pompe che spingono l'olio; queste pompe lavorano generalmente a una pressione di circa 50-60 atmosfere.

f) I fattori che stabiliscono la distanza fra le stazioni sono, la viscosità dell'olio e la topografia della regione (dislivelli in salita). A titolo d'orientamento, si può ritenere che: per gli olii leggeri poco viscosi, tale distanza si aggiri sugli 80 chilometri; per gli olii pesanti, circa 25, coll'avvertenza che, quelli molto viscosi, devono venire scaldati a circa 70º con adatte batterie di riscaldamento.

g) E' indispensabile che le stazioni siano collegate fra loro mediante telefono.

62. — Per l'eventuale scarico diretto da nave cisterna a carri serbatoio ferroviari e ad autocisterne, di cui al n. 16, si devono osservare le seguenti norme:

a) Deve essere scelta una località fuori del contatto del pubblico, lontana da altre imbarcazioni e da magazzini e depositi di materiali che possono esplodere (come gas compresi in bombole), oppure infiammabili o combustibili.

b) Le tubazioni di carico debbono avere caratteristiche tali da garantire contro le rotture o le perdite di liquido. Dove possibile, esse dovranno essere arginate.

c) I tubi flessibili devono rispondere ai requisiti di cui al capoverso 4º del precedente numero 61.

d) Nelle vicinanze dei tubi flessibili devono essere disponibili: due estintori da 10 litri a schiuma; abbondanti scorte di sabbia fine ed umida, con carriole e attrezzi per il lancio; nonchè una riserva di sacchetti ripieni di sabbia, per eventuali arginature.

e) Le operazioni di carico devono essere compiute con tutta sollecitudine, compatibilmente però col massimo ordine e disciplina, sotto la continua sorveglianza del Comando della nave cisterna e di un tecnico competente dell'Impresa concessionaria.

63. — Le operazioni di scarico dei carri serbatoio ferroviari (sia in stazioni ferroviarie che tramviarie), di liquidi infiammabili della categoria *A*, tanto che si tratti di travasarli in altri carri, o in fusti, ecc., quanto che si debbano convogliare mediante apposita tubazione, per gravità, direttamente ai serbatoi del deposito, non devono mai avere luogo all'aria libera, sibbene con sistema a *circuito chiuso* in guisa da evitare il contatto dell'aria e da ottenere sempre, in sua vece, quello coi vapori del liquido. A scarico ultimato, si devono chiudere ermeticamente le tubazioni adducenti al deposito, senza riempirle di gas inerte speciale.

Lo stesso dicasi per le autobotti, i carribotte e i rimorchibotte.

Nell'interno degli stabilimenti e dei depositi, le bocche o i bracci snodati adibiti al carico dei veicoli che trasportano benzina e miscele carburanti, devono essere collocati all'aperto, o sotto tettoie ben aereate, in modo che non possano ristagnarvi vapori infiammabili.

Serbatoi interrati per liquidi delle categorie A, B e C.

64. — I serbatoi per *liquidi delle categorie A* e *B*, devono essere metallici e, di massima, di forma cilindrica ad asse orizzontale.

Non è consigliabile ricorrere, per essi, all'impiego di una cassa di isolamento di cemento o di muratura.

Il serbatoio deve poggiare sopra una platea re d'acciaio di buona qualità, dello spessore minimo di 5 millimetri, solidamente connesse, cosicchè esso risulti a tenuta stagna sotto una pressione di prova di non meno di un chilogrammo per centimetro quadrato.

I giunti e i raccordi devono essere applicati soltanto sulle pareti dei passi d'uomo o sul loro coperchio.

La superficie esterna del serbatoio deve essere spalmata con sostanze antiossidanti, non solubili nell'acqua.

Il serbatoio deve poggiare sopra una platea di ghiaia, o sul fondo della fossa, ad una profondità tale da risultare con la sua generatrice superiore ad un metro dal livello del terreno soprastante, in modo che, in caso di incendio in prossimità, non possa prodursi sensibile aumento di temperatura nel liquido in esso contenuto. In qualche circostanza eccezionale è concesso salire sino a mezzo metro dal detto livello, ma allora occorre che la pressione di prova del serbatoio sia portata a 3 chilogrammi per centimetro quadrato. La terra intorno e sopra il serbatoio deve essere fortemente stipata per pressione.

I passi d'uomo devono essere racchiusi in un pozzetto di muratura, a pareti impermeabili, coperto da chiusino metallico, provvisto di serratura a chiave. I bordi del pozzetto devono essere tenuti più alti di almeno 10 centimetri del livello del terreno circostante, per evitare la penetrazione dell'acqua.

Al serbatoio deve essere applicato: un *dispositivo di sicurezza di primo grado* (meglio con liquidi delle categorie *A* e *B*; un semblice tubo di sfogo dei vapori, se trattasi di residui con fluido inerte o con saturazione). se trattasi di punto di infiammabilità al disotto di 85º C.

E' ammesso un tipo di *serbatoio interrato* cilindrico, ad asse verticale, con copertura a soletta piana sorreggente un congruo spessore di terra, costruito in cemento armato, foderato internamente di lamiera di ferro.

Possono altresì essere impiantati serbatoi a forma parallelepipeda, costituenti un *sistema di cellule multiple* e separate (alveare), costruiti in cemento armato, con rivestimento interno metallico o di altra natura, perfettamente aderente al fondo ed alle pareti, ed aventi copertura piana di cemento armato, con almeno 50 centimetri di terra sopra. In caso di promiscuità di benzina e petrolio, i serbatoi dei due liquidi devono essere separti da cellule vuote. Il sistema deve essere integrato mediante dispositivi di sicurezza per il movimento dei liquidi.

65. — *Per gli olii combustibili* (esclusi i residui distillati di cui sopra) e *per i lubrificanti*, i serbatoi interrati possono essere costruiti separati o nella forma cellulare suddetta, in calcestruzzo, in muratura, od anche in pietra scalpellata rivestita internamente di ottimo cemento.

Devono essere provvisti di opportuni dispositivi di aereazione.

66. — SERBATOI INTERRATI PER LIQUIDI INFIAMMABILI DELLA CATEGORIA *A* (classe 6ª). — Essi sono normalmente collocati nelle piazze, nelle strade, sotto i marciapiedi, nei cortili e simili, *mai entro negozi, nelle cantine e nei sotterranei*.

Di regola, la loro costruzione e il loro interramento devono procedere con le norme del n. 64. Lo spessore della lamiera potrà essere al minimo di 4 millimetri per la minore delle capacità elencate al n. 10.

Nel caso che essi vengano a trovarsi in prossimità di gallerie ferroviarie o stradali, fognature, cantine e simili, fra il serbatoio e la superficie esterna dei detti manufatti deve intercedere una distanza di due metri; inoltre, la superficie dei manufatti, prospiciente il serbatoio, deve essere intonacata a cemento, oppure il serbatoio deve essere rinchiuso entro una cassa di isolamento.

Le prescrizioni di cui sopra riguardano i serbatoi di nuovo impianto; per quelli già esistenti, esse saranno applicate in occasione di eventuali riparazioni che rendono necessario lo scoprimento del serbatoio.

Se il serbatoio viene invece atrovarsi in prossimità di gallerie predisposte per pubblici servizi, ovvero di cavi per trasporto di energia elettrica, di cavi telegrafici e telefonici, o di tubi del gas e simili, deve intercedere la distanza di un metro fra la superficie esterna del serbatoio e la galleria, oppure i cavi o i tubi. Inoltre, i tubi di aspirazione della benzina e di aereazione, che vanno dal pozzetto del serbatoio al distributore stradale, devono passare sopra i cavi o i tubi ed essere racchiusi, nel tratto corrispondente all'incrocio, in un manicotto di cemento retinato ripieno di materia isolante solida, oppure in un tubo metallico contenitore. In questi casi, presentandosi l'occasione che si debbano riparare cavi armati con tubi di piombo, è necessario che l'esercente del distributore prenda accordi con gli addetti alla riparazione e dia disposizioni per intercettare, durante il tempo della operazione, il transito di liquidi, aria e vapori di benzina, nelle tubazioni di comunicazione fra serbatoio e distributore.

La cassa d'isolamento sopraindicata è d'obbligo nelle aree pubbliche delle città lagunari e nelle località abitate a sottosuolo molto umido. Essa, costrutta in cemento o in muratura ed a tenuta stagna, deve presentare nel suo interno uno spazio libero, intorno al serbatoio di cm. 20 in corrispondenza della parte inferiore, di cm. 60 ai lati e alle testate, e di un metro nella parte superiore rispetto al livello del suolo soprastante. Il fondo della cassa deve avere una pendenza longitudinale, in senso unico. Lo spazio fra serbatoi e cassa deve essere però riempito con sabbia, terra od altro materiale compatto e incombustibile.

Intorno al passo d'uomo deve essere costruito un pozzetto stagno in muratura, munito di chiusino metallico, a livello del suolo, con chiusura quasi stagna di protezione contro le intemperie, e con serratura a chiave.

I serbatoi in cassa d'isolamento devono essere messi elettricamente a terra, con una resistenza media non superiore a 50 ohm.

Ai serbatoi di questa specie deve essere applicato un *dispositivo di sicurezza di primo grado,* salvo l'eccezione di cui alla nota (4) della tabella del n. 39.

67. — Serbatoi interrati, per residui distillati (classe 10ª). — La costruzione e l'interramento di questi serbatoi devono procedere con norme analoghe a quelle precedentemente esposte.

Per i serbatoi di questa specie non sono necessari nè il circuito chiuso per il movimento dei liquidi, nè speciali dispositivi di sicurezza. E' sufficiente un semplice tubo di sfogo dei vapori, disposto con le avvertenze di cui al 3° capoverso del numero seguente (vedasi anche numero 64).

68. — Serbatoi di olii combustibili per impianti di riscaldamento centrale. — Devono preferibilmente essere collocati nei giardini o nei cortili; e, quando ciò non sia possibile, possono essere disposti anche in cantine o sotterranei, interrati oppure no. Possibilmente devono essere in locale separato da quello della relativa caldaia.

Se si tratta di serbatoi interrati, le norme costruttive sono analogamente a quelle contenute nei precedenti numeri, senza obbligo di messa a terra elettrica e senza alcun dispositivo di sicurezza.

E' però necessario un tubo di sfogo dei vapori, il quale deve uscire all'aria aperta e deve avere l'estremità superiore chiusa da reticella metallica inossidabile, ad una altezza di almeno m. 2,50 dal praticabile esterno o dalle più vicine finestre, in modo da impedire il facile avvicinamento di fiamme.

La separazione tra i due locali della caldaia e del serbatoio deve essere ottenuta per mezzo di muro, possibilmente senza apertura e semplicemente attraversato dai tubi di conduzione del combustibile liquido, ben aderenti al muro. Qualora invece esistano comunicazioni, la soglia deve essere rialzata di tanto da costituire bacino di contenimento, di capacità uguale a quella del serbatoio.

E' opportuno che, in un locale separato ma non lontano dalla caldaia, sia disposto un estintore in efficenza.

In questi locali è vietato depositare altri combustibili (anche solidi), stracci, recipienti vuoti ex-combustibili liquidi, e simili.

Nel caso che, per mancanza di spazio, non sia possibile attenersi alle precedenti prescrizioni, il serbatoio deve essere protetto con un involucro colbente ben aderente alla superficie, o, ancor meglio, deve essere chiuso fra pareti murarie intonacate internamente ed a tenuta stagna.

Titolo V.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

69. — Questi *dispositivi di sicurezza* interessano in particolar modo la *benzina* e le *miscele carburanti.*

In fatto di sicurezza dei depositi di liquidi infiammabili bisogna distinguere gli effetti *dell'infiammabilita* da quelli *della esplodibilità.*

Si prevengono i primi, in modo specifico, *coll'interramento dei serbatoi.*

E' questa, forse, la forma più efficace di sicurezza, perchè sottrae materialmente il serbatoio al fuoco. Ma non se ne può fare applicazione senza limiti di numero e di dimensioni dei serbatoi, per ragioni tecniche ed economiche; epperciò, occorre riservarla all'ambito dei porti, ai casi di immediato contatto col pubblico (serbatoi per distributori stradali), di vicinanza ad importanti fabbricati o a pubblici manufatti e simili.

Si procura di neutralizzare le cause di *esplosione,* o eliminando il contatto dell'aria col liquido infiammabile per diminuire grandemente la probabilità della formazione di miscele tonanti, oppure provocando la formzaione di una miscela non esplosiva.

Siò si ottiene applicando uno dei sistemi descritti in appresso.

70. — *A)* Sistemi a fluido. — Il fluido può essere: *liquido* (acqua), oppure *gassoso* (azoto; anidride carbonica; prodotti di scappamento di motori a combustione interna, costituiti in prevalenza di azoto, con anidride carbonica e piccola percentuale di impurità).

I. *Ad acqua* (*idrostatico*). — In questo sistema l'isolamento è dato dalla mancanza di contatto con l'aria, perchè l'aria spinge il liquido infiammabile di sotto in su, fin contro la parte superiore del serbatoio dove sono innestati i tubi di manovra.

II. *A gas inerte,* che può essere:

a) a pressione;

b) senza pressione.

Gas con pressione. — Il gas non ha soltanto lo scopo di fornire l'isolamento del liquido infiammabile, ma quello di provocarne, colla propria pressione (statica) dall'alto in basso, il movimento, ossia l'espulsione dal serbatoio. Esso viene fornito compreso in bombole, oppure vien prodotto in sitò mediante apposita installazione.

Il gas può essere sostituito con aria satura di vapori oltre la percentuale di infiammabilità.

Gas senza pressione. — Il gas trovasi nel serbatoio a pressione così ridotta da essere insufficiente a produrre l'espulsione del liquido infiammabile, al che si provvede mediante pompa azionata da motore elettrico, o a vapore, o a combustione interna, o a mano. E' in questo caso, fatto obbligo di impiegare un dispositivo automatico a pressione che, venendo a mancare il gas inerte, chiuda la valvola inserita sul tubo di aspirazione.

B) Sistema a saturazione. — L'isolamento è dato dall'aria sovraincombente al liquido, la quale è in miscela con una percentuale tale di vapori di liquido infiammabile per cui essa trovasi fuori del campo esplosivo, definito da 1,1% a 5,4% di benzina. Tale percentuale può anzi divenire così forte (circa 20%) da far uscire la miscela anche dal campo dell'infiammabilità.

E' ovvio che, per l'erogazione del liquido, occorre l'uso di una pompa.

Le caratteristiche della saturazione possono così riassumersi. La saturazione si produce in tempo relativamente breve, perchè la benzina vaporizza rapidamente (a 20° di temperatura, in recipiente chiuso, si ha, dopo 15 minuti primi, una proporzione del 20% di benzina; dopo 20 primi, il 22,5%). La miscela d'aria e vapori di benzina rimane a lungo carica di tali vapori, anche per forti oscillazioni di temperatura e di pressione. Non si producono fenomeni di stratificazione con diversi gradi di concentrazione. Però, perchè si abbia una *rapida ed intensa* saturazione, occorre che l'aria provochi la formazione e l'assorbimento dei vapori di benzina, *gorgogliando* attraverso la sua massa. Il mezzo più sicuro per ottenere questo risultato quello di far giungere l'estremità inferiore del tubo di equilibrio a qualche centimetro dal fondo del serbatoio. Similmente può disporsi che la parte inferiore di detto tubo sia immersa nella benzina contenuta entro un tubo di maggior diametro, a fondo chiuso; oppure che esso porti all'estremità un tubo bucherellato trasversale (disposto in senso longitudinale rispetto al serbatoio), o una valvola ad ampia superficie che si sviluppi attraverso la benzina.

La saturazione ha luogo con la voluta prontezza e abbondanza di miscela, anche col petrolio e con l'acetone. Con il benzolo, essa può essere influenzata o ritardata da basse temperature invernali (almeno 5° - 10 sotto zero).

C) Sistema a doppia chiusura a liquido, immersa. — Fra i sistemi a valvole idrauliche (per estensione, così denominate anche quando il liquido è diverso dall'acqua) tiene un posto distinto quello della doppia chiusura a liquido, immersa. Con essa si costituisce, in modo efficace, l'intercettazione delle fiamme dall'esterno all'interno del serbatoio e dei vapori di liquido infiammabile dall'interno all'esterno, senza per altro impedire il passaggio del liquido nell'uno e nell'altro senso. Consta di due robuste cassette metalliche, basate sul principio del sifone, parzialmente riempite di liquido e in esso immerse, in modo da risultare verso il fondo del serbatoio, rispettivamente all'estremità inferiore del tubo di carico (la più grossa) e di quello di erogazione (la più piccola). Quest'ultima è provvista di valvola di fondo quando non si usa pompa autoadescante.

Le valvole devono resistere, senza rompersi o vuotarsi, a colpi di fuoco provenienti dall'esterno; epperciò devono essere provate ad una pressione di almeno 10 atmosfere.

Per l'erogazione del liquido occorre l'uso di una pompa.

Il sistema ha però bisogno di essere integrato con un dispositivo di saturazione.

D) Sistema a coperchio galleggiante. — E' costituito da un recipiente metallico, vuoto, di sezione e forma corrispondente al serbatoio fuori terra, entro il quale deve essere contenuto. Ha per iscopo di diminuire la superficie libera del liquido infiammabile a contatto dell'aria, riducendola alla piccola corona perimetrale dovuta alla sporgenza interna dei chiodi del serbatoio e all'eventuale minore esattezza del perimetro interno del medesimo.

E) Gassometro. — Da usarsi coi serbatoi fuori terra, contenenti benzina.

Il tetto del serbatoio è privo di sfiatatoi. Ad ogni buon fine però, nell'intento di evitare nel serbatoio un eventuale eccesso di pressione interna in relazione alla sua resistenza, al tetto è unita una valvola funzionante a pressione.

Il collegamento col gassometro è costituito da un tubo che parte dal tetto del serbatoio, scende verticalmente, si ripiega orizzontalmente ed entra nella parte inferiore del gassometro.

Nel tubo è inserito un tagliafiamma a ghiaia, di appropriata capacità e sezione. La tenuta della camera pneumatica è realizzata con acqua. Al gassometro è applicato un tubo di equilibrio, comunicanto con l'atmosfera e munito di tagliafiamma.

F) Sistema a tubo d'equilibrio. — L'apertura praticata nella parte superiore dei serbatoi, siano interrati che fuori terra, la quale serve ad uguagliare la pressione interna del medesimi a quella atmosferica, può anche assumere una funzione di sicurezza qualora sia collegata ad un tubo metallico di sviluppo tale da sottrarre l'estremità superiore alle fiamme, o alle azioni dolose di getto di corpi incandescenti od ostruenti il tubo. Integrano tale sicurezza due dispositivi tagliafiamma (a reticelle metalliche, non facilmente ossidabili; a ghiaia; e simili) disposti: nei serbatoi interrati, uno al punto di collegamento col serbatoio, l'altro all'estremità superiore del tubo; nei serbatoi fuori terra, il primo, alla base del secondo tratto verticale (di cui in appresso), il secondo alla sommità di questo tratto.

La forma del tubo dipende dalla specie e dalla disposizione del serbatoio. Per quelli *interrati,* deve essere generalmente costituito da un breve tratto orizzontale, indi dal tratto verticale; per quelli *fuori terra,* da un tratto verticale lungo la parete del serbatoio, da un tratto orizzontale attraversante l'argine o il muro del bacino di contenimento e da un secondo tratto verticale, rivolto in alto.

Coi serbatoi *fuori terra* e per le sole categorie *A* e *B,* l'altezza del secondo tratto verticale deve essere di m. 2,50 superiore all'altezza dei serbatoi ad esso vicini. Coi serbatoi *interrati,* sarà diversa a seconda del luogo ove trovasi installato il serbatoio (deposito; nell'abitato; in campo aperto), e della natura del liquido (categoria *A* e *B;* oppure *C*).

Nell'interno dei *depositi* è sufficiente un'altezza di m. 2,50 sul praticabile, per tutte le categorie.

Nell'*abitato*:

a) se si tratta di benzina e di petrolio, occorre un'altezza tale da superare il tetto del fabbricato, lungo il quale corre il tubo, di metri 1,50;

b) coi distributori stradali di benzina: *se con sicurezza di 1° grado,* il tubo d'equilibrio è collegato alla colonna racchiudente il distributore, con l'estremità chiusa dal dispositivo taglia fiamma poco sopra il coperchio, e, in ogni caso, a non meno di m. 2,40 dal suolo; *se con sicurezza di 2° grado* (di cui alla nota (44) della tabella del n. 39), il dispositivo tagliafiamma deve risultare a 4 metri dal suolo, nel caso che il distributore sia isolato e distante 3 metri dai fabbricati, oppure 5 metri se non è isolato, nella quale evenienza tale deve disporsi in modo che l'apertura superiore con tagliafiamma non abbia a trovarsi vicino a balconi o a finestre, o a qualsiasi apertura accessibile ad estranei senza uso di scala portatile;

c) per i serbatoi di combustibili per riscaldamenti centrali, vedasi il n. 68 (tubo di sfogo dei vapori).

In *campo aperto* (autostrade e simili), è ammesso di regolarsi come al precedente caso b).

G) Sistema a valvola automatica di pressione e depressione. — Il serbatoio ha bisogno di respirare allo stato di riposo, in relazione all'evaporazione della benzina che accresce la pressione interna nelle ore calde e alla contrazione che, per contro, si produce nelle ore fredde, dando luogo a una depressione. Se le aperture del tetto sono libere o tutt'al più provviste di reticella metallica, la respirazione ha luogo, ma, per la più gran parte del tempo non si ha la chiusura ermetica. La valvola automatica di pressione e depressione, permette invece il duplice movimento pneumatico, ma, per tutto il rimanente tempo, conferisce ermeticità alla chiusura.

La valvola che compie questo doppio effetto è composta di un corpo metallico, e di due segmenti interni mobili di apertura e chiusura delle rispettive sedi, di sezione e taratura in funzione della resistenza statica del tetto del serbatoio. La funzione dei segmenti interni mobili può essere sostituita con altri dispositivi (ad esempio con sfere).

La presenza di robuste reticelle multiple a maglie fini impedisce gli eventuali dannosi effetti delle fiamme.

71. — Gradi di sicurezza. — Dall'esposizione che precede appare una certa relatività nel valore protettivo dei vari dispositivi. Ma, per la *pratica,* è necessario combinare questa relatività con quella derivante dall'essere i serbatoi fuori terra, oppure interrati.

Si deve però tener conto che non tutti i sistemi si prestano all'impiego promiscuo.

Una sicurezza speciale offre la *merce imballata,* a motivo che, oltre al frazionamento del liquido, i recipienti non lasciano sfuggire nè vapori, e che gli eventuali incendi generalmente non assumono carattere di gravità. Occorre però che i travasi non siano fatti negli ambienti di deposito.

I serbatoi fuori terra (generalmente di notevoli dimensioni) i quali non abbiano dispositivi speciali (ma soltanto gli sfiatatoi con reticella metallica) e che perciò sono meno sicuri degli altri, si chiamano *ordinari.*

I gradi di sicurezza risultano così definiti (vedasi tabella del n. 39):

Sicurezza di 1° grado:

Serbatoi interrati, con fluido inerte; oppure con saturazione; o con doppia chiusura a liquido, immersa (valvola idraulica doppia) e saturazione.

Sicurezza di 2° grado:

Serbatoi interrati, con tubo di equilibrio.

Serbatoi fuori terra, con fluido inerte; oppure con coperchio galleggiante.

Magazzini di merce imballata nei recipienti ammessi per i trasporti ferroviari, e alle condizioni che manipolazioni e travasi si facciano in locale separato, che l'ingresso sia indipendente, ecc. (vedasi n. 12 e nota (3) della tabella del n. 39).

Sicurezza di 3° grado:

Serbatoi fuori terra, con gassometro; ovvero con tubo di equilibrio; oppure con valvola automatica di pressione e depressione.

72. — Travasi a circuito chiuso. — Il circuito chiuso ha per scopo di impedire il contatto del liquido infiammabile coll'aria libera, per evitare la formazione di miscele tonanti e la dispersione di vapori che potrebbero divenire esplodibili o anche soltanto infiammabili.

Esso consiste nell'applicazione di un tubo flessibile che, partendo dal fondo del recipiente da vuotare (ad esempio carroserbatoio ferroviario), convoglia la benzina al recipiente da riempire (ad esempio fusto o barile), e di un altro tubo, di diametro più piccolo, che da questo secondo recipiente conduce l'aria saturata alla parte superiore del primo (duomo del carroserbatoio). Oltre ad impedire la formazione di miscele pericolose, si evita così anche il disperdimento del liquido, sul quale potrebbe cadere un corpo acceso ed infiammarne i vapori.

Del travaso a circuito chiuso della *benzina e miscele carburanti,* deve essere generalizzato l'impiego: per i serbatoi fuori terra per miscele (vedasi n. 58); ma, più particolarmente, per i veicoli da trasporto (carri serbatoio ferroviari; autobotti, autocisterne e simili); per i *serbatoi* dei distributori stradali; per i *recipienti speciali delle rivendite,* quando si vuole eseguire il rifornimento nell'interno dei locali (vedasi n. 84); ed anche per i semplici fusti, quando con questi, in mancanza di autobotti, si debba fare il rifornimento del *serbatoio* di distributori stradali.

Anche per il *benzolo* si deve impiegare, sempre che sia possibile, il circuito chiuso.

Titolo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI E DEI DEPOSITI DI OLII MINERALI - MEZZI DI TRASPORTO, DI RIFORNIMENTO E DI DISTRIBUZIONE - RIVENDITE.

Maneggio degli olii minerali e loro derivati nell'interno degli stabilimenti e dei depositi.

73. — E' consentito l'impiego di *recipienti speciali da lavoro,* di uso industriale o commerciale, da trasportarsi anche con binari Decauville e relativi carrelli.

E' inoltre consentito, negli stabilimenti e nei depositi più importanti, la presenza di locomotive o di altri mezzi a trazione meccanica, per il movimento dei vagoni ferroviari, dei carri serbatoio e simili.

Le locomotive e gli altri mezzi di trazione, devono essere senza fuoco o fiamme libere esterne.

74. — Negli stabilimenti e nei depositi, bisogna, quanto più è possibile, evitare spandimenti di liquidi infiammabili lavorati o anche in corso di lavorazione, o manipolazione, i quali possano dar luogo ad evaporazione; e ciò, sia all'aperto, sia nell'interno dei locali di manipolazione o di deposito. Contemporaneamente, si deve vietare che, nell'interno dei locali, o, all'esterno, nelle vicinanze dei macchinari, o vasche ecc., dove spandimenti possono prodursi, si impieghino apparecchi o utensili a fiamma libera.

Si devono compiere pronti lavaggi dei pavimenti delle rampe d'accesso e dei passaggi fra ambienti, di cemento, ogni qualvolta si verificano anche piccoli spandimenti di liquidi infiammabili.

75. — Per quanto sia desiderabile utilizzare nel miglior modo lo spazio disponibile, è opportuno:

a) Accatastare normalmente i fusti pieni in non più di due strati, al massimo tre; tenere le cataste alquanto discoste dalle pareti e frazionate in partite separate da spazi liberi, in modo che si possa circolare intorno, per ispezionare e poter fare trasportare all'esterno i recipienti che presentassero perdite di liquido.

b) Per i bidoni pieni non si fissano limiti agli strati; è sufficiente accatastarli senza casse d'imballaggio, in guisa tale da evitare la caduta di bidoni dagli strati superiori, oppure la deformazione di quelli inferiori.

I fusti ed i bidoni vuoti di liquidi infiammabili non devono essere riempiti di acqua; devono soltanto chiudersi in modo perfetto. *come se fossero pieni.*

Per le riparazioni con utensili a fiamma libera, i fusti devono essere riempiti di acqua, oppure essere passati al vapore d'acqua, per scacciare completamente i vapori di benzina o di petrolio contenuti nello interno.

E' opportuno che i fusti e i bidoni vuoti siano tenuti separati da quelli pieni. Possono anche stare all'aperto, ma in recinto chiuso non accessibile al pubblico.

76. — Residui di lavorazione. — I residui inutilizzabili di liquidi infiammabili e combustibili, e gli stracci imbevuti di tali residui, i quali possono sprigionare vapori capaci di formare coll'aria miscele esplosive o infiammabili, non devono essere immessi nè nelle fogne comuni, nè in cunicoli.

Devono invece essere raccolti in adatti recipienti, da tenersi isolati; e giornalmente essere distrutti in appositi forni (mai in stufe di ambienti chiusi), o su piazzali discosti e adatti all'uopo.

Mezzi terrestri di trasporto e di rifornimento.

77. — I mezzi terrestri impiegati per il trasporto e per il rifornimento dei liquidi infiammabili e combustibili *alla rinfusa,* sono: il carro-serbatoio ferroviario; i veicoli a trazione meccanica, come l'autobotte e il rimorchiobotte; i veicoli a trazione animali, come il carrobotte (a 4 ruote) e il trainobotte (a 2 ruote). Per la *merce imballata*: autocarri ordinari e carri a trazione animale, o a mano.

In qualche caso, il rifornimento di benzina può farsi anche con fusti.

I mezzi per i trasporti alla rinfusa devono rispondere a speciali condizioni costruttive ed a modalità d'uso, di cui in appresso.

A) Carro-serbatoio ferroviario (per liquidi infiammabili, combustibili e lubrificanti).

Questi carri sono costruiti secondo le norme dettate dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

B) I carri-serbatoio per olii sono provveduti di serpentino interno (per eventuale riscaldamento).

C) Autobotte per distribuzione di benzina e miscele carburanti.

Il serbatoio (o botte) deve essere costruito con lamiere metalliche (ferro, acciaio, o leghe leggere di alluminio), saldate elettricamente o autogenicamente, oppure chiodate secondo le norme prescritte dall'Associazione Nazionale per il controllo della combustione.

Lo spessore delle lamiere deve essere quello tecnicamente sufficiente per sopportare il lavoro al quale sono destinate.

I serbatoi devono essere sottoposti al collaudo di *ermeticità* (pressione di prova da 1,15 a 1,8 di atmosfera).

Per i serbatoi di ferro o di acciaio deve usarsi vernice antiossidante, insolubile nei liquidi infiammabili.

La botte deve essere poggiata su selle metalliche di sostegno, o altro sistema equivalente, coll'interposizione di cuscinetti di legno o di feltro, ed essere assicurata al telaio mediante fascie di acciaio, con dispositivo di regolazione della tensione. Ad ogni sella di sostegno deve corrispondere un'armatura interna di forza, oppure una parete divisionale stagna. La capacità massima della botte non deve superare i sei metri cubi, con l'intesa che i singoli compartimenti stagni non devono superare i due metri cubi, anche quando l'autobotte è provvista di *speciale misuratore volumetrico.*

Ogni compartimento deve essere munito di un duomo, del diametro interno di circa millimetri 500, posto superiormente e avente capacità corrispondente a circa il 3% di quella del proprio compartimento. Se sul perimetro del duomo sono applicati, a scopo metrico, tubi di

livello, essi devono avere una protezione metallica, e devono essere intercettabili mediante valvole. L'apertura inferiore di ogni compartimento deve avere una valvola interna, manovrabile dall'esterno del coperchio del duomo. Su questo coperchio devono essere altresì applicati: un raccordo per il tubo di riempimento, munito di tappo con catenella; una valvola tarata, funzionante a pressione e depressione; e un volantino per l'apertura dell'anzidetta valvola interna.

Ogni compartimento deve avere il tubo di erogazione provvisto di valvola estrema e raccordo, con tappo a vite e catenella.

Queste valvole estreme e raccordi possono essere, o raggruppati nella parte posteriore della botte, racchiusi in cassetta metallica unica, con chiusura a chiave, oppure essere disposti isolati, lateralmente alla botte o sotto la mezzeria, racchiusi, ciascuno, in propria cassettina metallica chiudibile a chiave; o infine, essere collegati allo speciale misuratore volumetrico.

Inoltre, ogni duomo deve avere una presa raccordabile (intercettabile da valvola) per formare il *circuito chiuso* durante le operazioni di carico e di scarico. Dette prese possono rimanere separate, o essere riunite ad un unico tubo collettore, con l'estremità intercettabile mediante valvola, e sistemata nella cassetta metallica posteriore di cui sopra.

Tra il fondo anteriore della botte e la cabina del conducente, deve essere piazzata una parete metallica, o coibente, di protezione, termicamente isolata dalle parti costituenti la botte e di altezza non inferiore a quella esterna della cabina. Tra il fondo della botte e la detta parete di protezione, e fra questa e la cabina, deve essere lasciato uno spazio libero sufficiente per attenuare gli effetti del calore in caso di incendio.

Per impedire che le operazioni di riempimento e di vuotamento si compiano col motore in moto, l'apertura della bocca di riempimento superiore, e quella della valvola interna del compartimento,devono essere bloccate con un sistema meccanico qualsiasi di collegamento obbligato con l'interruzione del circuito elettrico dell'accensione del motore, in guisa che tale interruzione si procura al di là della parte anteriore della parete di protezione della cabina.

Sopra uno dei lati della botte, oppure sulla parte posteriore, deve essere applicata una piastrina portante l'indicazione e la sede della ditta costruttrice. In posizione ben visibile dei due lati, deve inoltre essere dipinta, od ottenuta con decalcomania, la parola «INFIAMMABILI».

Per le autobotti già in circolazione, di capacità non superiore a 4 metri cubi, si farà luogo alle seguenti prescrizioni:

a) Esse possono rimanere senza valvola tarata di sicurezza, oppure con valvola a sola pressione, sino alla prima verifica metrica.

b) La deficente altezza della parete di protezione della cabina, verrà corretta in occasione di riparazioni importanti.

c) Il sistema di blocco relativo al riempimento, di cui non tutte le autobotti sono provviste, sarà applicato gradualmente, in un periodo di due anni.

d) Le autobotti che fanno unicamente servizio, a velocità ridotta, fra gli scali ferroviari e i vicini depositi, possono, fino a radiazione dal servizio, rimanere a compartimento unico e senza valvola interna di fondo manovrabile dal duomo.

D) Autocisterna, rimorchio cisterna, autotreno cisterna, per trasporto di benzina, miscele carburanti, benzolo, petrolio e simili.

Questi autoveicoli possono essere adibiti esclusivamente ai trasporti fra stabilimenti e depositi, oppure fra i vari depositi. Essi devono seguire le vie periferiche e quelle meno frequentate delle città, mantenendo, negli attraversamenti degli abitati e nelle voltate, velocità moderata. Devono essere insuscettibili di velocità superiore ai km. 50 orari, su strada in piano e in condizioni di massima prestazione.

La capacità dei serbatoi sarà quella realizzabile con la condizione di non sorpassare il peso massimo complessivo, per ogni veicolo stabilito dalle *Norme per la tutela delle strade e per la circolazione* approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e coll'interrogabile osservanza di tutte le prescrizioni in dette *Norme* contemplate (gomme; distanze fra gli assi; freni; paraurti; parafanghi; ecc.), nonchè di tutte le *norme costruttive di sicurezza* di cui in appresso. In ogni caso però, la massima capacità totale consentita non può superare 33 metri cubi.

Questi serbatoi possono essere costruiti con lamiere di ferro o di acciaio, o meglio in *leghe leggere di alluminio*, le quali congiungono alla leggerezza, una buona resistenza meccanica, l'attitudine alla saldatura e la inossidabilità.

Essi possono essere a compartimento unico, purchè siano sopportati da selle sul tipo di quelle delle autobotti distributrici, in numero non inferiore a cinque per le capacità fino a mc. 12 inclusa e di sei o sette per le capacità maggiori. Ad ogni sella di sostegno deve corrispondere un'armatura di forza, che costituisca valido setto frangiflutto, capace di attutire i fenomeni d'inerzia della massa del liquido trasportato e di conferire maggiore resistenza alle speciali sollecitazioni dinamiche caratteristiche di questo trasporto. Non sono esclusi altri sistemi, perchè di corrispondente effetto: ad esempio, l'organizzazione ad elementi stagni, indipendenti, di capacità non superiore a mc. 2, opportunamente riuniti e collegati.

La sezione trasversale dei serbatoi deve essere preferibilmente circolare, ellittica, o semiellittica, oppure rettangolare a lati curvilinei convessi con larghi raccordi. E' consentita altresì una forma non geometrica, quando vogliasi abbassare sensibilmente il centro di gravità. Meno sicure, per un lungo uso, sono le sezioni che presentano tratti rettilinei, o raccordi di raggio inferiore a mm. 100.

La costruzione dei serbatoi deve essere tale per cui lasciame e fondi siano capaci (pur senza nulla perdere della indispensabile caratteristica della *ermeticità*) di sopportare anche notevoli deformazioni per effetto di urti, senza che abbiano a conseguire rotture o sconnessioni di lamiere, con relativo spandimento di liquido.

Il serbatoio deve essere munito di un duomo avente diametro interno non inferiore a mm. 500, con coperchio a chiusura rapida ed ermetica; una valvola di sicurezza a pressione e depressione, avente dimensioni tali da mantenere la pressione interna uguale a quella esterna; un tappo fusibile alla temperatura di non più di 250° e tale che, a fusione avvenuta, presenti un foro di passaggio di sezione non inferiore a quella della valvola di sicurezza.

Gli scarichi devono essere muniti di valvola di fondo interna, con comando disposto in modo che sia impossibile la chiusura del duomo se prima non sia stato provveduto alla chiusura di detta valvola. Inoltre, gli scarichi devono essere muniti d'altra valvola (detta principale), delle stesse dimensioni di quella di fondo, comandabile dall'esterno; nonchè di una saracinesca con tappo cieco e catenella di sicurezza.

Le *autocisterne* devono avere una parete metallica antitermica di protezione della cabina del conducente, come è prescritto per le autobotti distributrici.

Si devono evitare i particolari e le circostanze che possono divenire causa di eventuali corti circuiti, così ad esempio, le batterie di accumulatori devono essere protette in modo che, per effetto di urti, sia impossibile il verificarsi di corti circuiti con la massa del veicolo, ponendo coibenti elastici fra le batterie e le scatole di protezione.

I serbatoi non devono essere riempiti totalmente, ma devono presentare uno spazio libero per la dilatazione del liquido, non inferiore al 2,5% del carico totale; e perciò devono essere provvisti di indicatore di livello, visibile.

Per le indicazioni da apporre a questi autoveicoli speciali da trasporto, valgono le prescrizioni date per le autobotti distributrici.

I serbatoi degli autoveicoli speciali per il trasporto dei liquidi infiammabili, già in circolazione, devono essere visitati dagli stessi Enti tecnici incaricati del collaudo dei serbatoi degli autoveicoli nuovi, per constatare se la loro costruzione ed erogazione interna presentino sufficienti garanzie di sicurezza. In caso negativo, essi, non oltre tre mesi dalla visita di controllo, debbono essere adibiti al trasporto di liquidi meno pericolosi.

Questa visita generale agli autoveicoli speciali per il trasporto dei liquidi più infiammabili (benzina, miscele carburanti, benzolo, e simili), deve essere ultimata *entro un anno* dalla data della pubblicazione delle presenti Norme.

E) Rimorchiatore - Carrobotte - Trainobotte (per liquidi infiammabili).

Stante la minore velocità abituale di questi veicoli, destinati al trasporto dagli scali ferroviari ai depositi, la botte, della capacità massima di 8 metri cubi, potrà essere costituita da un solo compartimento, con l'obbligo però di un *frangiflutti* se la capacità è superiore a 2 metri cubi e sino a 4, di due frangiflutti se essa supera i 4 metri cubi fino a 6, di tre se superiore a 6 sino a 8 metri cubi inclusi. Duomo unico di litri 30. Non è necessario che il veicolo sia provvisto di parete antitermica di protezione, nè del sistema di blocco delle bocche di riempimento e di vuotamento. Per gli altri particolari costruttivi e per gli accessori valgono le norme specificate per le autobotti, aggiungendo che al rimorchiatore deve essere sempre applicato un freno automatico.

Delle iscrizioni è obbligatoria soltanto quella della parola «INFIAMMABILI».

I veicoli di questa specie già in circolazione, di capacità non superiore a 4 metri cubi, possono (come le autobotti) rimanere, fino a radiazione dal servizio, a compartimento unico e senza valvola di fondo.

F) Autocisterna, rimorchio cisterna e autotreno cisterna (per trasporto di nafta e di olii minerali combustibili e lubrificanti).

Per questi autoveicoli valgono di massima norme costruttive analoghe a quelle indicate per gli autoveicoli adibiti al trasporto dei liquidi infiammabili. Non sono indispensabili la parete antitermica di protezione della cabina, e la doppia valvola di scarico. Non occorre la parola «INFIAMMABILI».

I serbatoi a carico pneumatico (cioè per depressione d'aria) e a scarico forzato (cioè con pressione d'aria), devono essere collaudati alla pressione idraulica, come i recipienti destinati a contenere aria compressa.

G) Rimorchiatore, carrobotte e trainobotte (per trasporto di nafta e di olii minerali combustibili e lubrificanti).

Le norme costruttive di questi veicoli sono analoghe a quelle sopraindicate per il rimorchiobotte, il carrobote e il trainobotte per liquidi infiammabili.

Per tutti questi veicoli non sono indispensabili nè la valvola interna di fondo nè speciali iscrizioni.

H) Le autobotti distributrici di cui alla lettera *C)*, e gli autoveicoli per il trasporto dei liquidi infiammabili e degli olii minerali, indicati nelle lettere *D)* e *F)*, per essere ammessi alla circolazione, oltre al collaudo dell'autoveicolo richiesto dalle norme in vigore, devono essere sottoposti a collaudo dell'*Associazione Nazionale per il controllo della combustione*, in quanto riguarda le garanzie di sicurezza della cisterna o della botte.

In ogni caso non potrà essere rilasciata la licenza di circolazione ai singoli autoveicoli e rimorchi ove non venga dimostrata la corrispondenza al tipo approvato dal Ministero dell'Interno (vedasi n. XVII delle Avvertenze generali).

78. — NORME DI ESERCIZIO. — Il personale addetto ai distributori stradali di liquidi infiammabili, deve possedere la conoscenza tecnica delle manovre di cui è incaricato, ed essere in grado di darsi ragione di quanto può accadere nell'impiego del distributore, e di provvedere prontamente in caso di accensione della benzina. Maggiori conoscenze devono essere possedute da chi riempie e conduce le autocisterne, gli autotreni cisterne, le autobotti distributrici, i carrobotte, o i rimorchibotte, e dal personale adibito allo scarico dei carri-serbatoio ferroviari.

a) Per i liquidi infiammabili *trasportati alla rinfusa*, si prescive quanto in appresso:

Le operazioni di riempimento e di vuotamento dei veicoli a botte e di quelli a cisterna, devono essere effettuate a *circuito chiuso*, per evitare disperdimento di liquido o emanazione di vapori infiammabili. *Le manovre di cui sopra devono essere affidate esclusivamente al conduttore del veicolo, il quale ne è responsabile.* Il conducente non può allontanarsi per alcun motivo dal veicolo, durante le operazioni suddette; in caso di forza maggiore, deve, prima di allontanarsi, chiudere la valvola interna del compartimento in corso di riempimento o di vuotamento. *Egli deve fare allontanare chi fuma.*

I bocchettoni o raccordi metallici delle due estremità del tubo flessibile di collegamento fra la bocca di erogazione della botte e il tubo o bocca di riempimento del serbatoio da rifornire, come pure quelli del tubo flessibile (o non flessibile) che unisce il duomo di ogni compartimento dell'autobotte al braccio snodato del deposito, e quelli del lungo tubo di minor diametro destinato a dare passaggio ai vapori che escono dal serbatoio e vanno alla botte che si vuota, devono essere collegati elettricamente fra loro; e, prima di iniziare le operazioni di riempimento o di vuotamento, la botte dev'essere collegata elettricamente con la terra.

I detti collegamenti elettrici devono essere eseguiti mediante catenelle, avvolgimenti di fili metallici, saldature e simili, di convenienti dimensioni e poste nell'interno o all'esterno del tubo. Essi devono essere mantenuti costantemente in efficienza. Può essere usato come terra anche il serbatoio da riempire, sempreché risulti provato il buon contatto del medesimo col suolo (resistenza media non superiore a 50 ohm.).

E' opportuno evitare il rifornimento dei serbatoi dei distributori stradali situati nelle piazze e nelle vie, durante le ore di maggior affollamento, o in occasione di mercati, fiere, cortei, processioni e simili. E così dicasi delle constatazioni metriche sul contenuto dei serbatoi dei distributori stradali, le quali non si devono eseguire in ore di affollamento. In caso di impellente necessità di rifornimento, questo potrà eseguirsi, ma si dovrà disporre una fune intorno all'autobotte, a debita altezza dal suolo, per tenere discosto il pubblico.

Le autobotti distributrici e tutti gli autoveicoli per trasporto di olii minerali e loro derivati, nonchè il benzolo e simili, devono essere oggetto di continue verifiche da parte degli utenti, per constatare gli effetti dell'ossidazione sulle lamiere di acciaio e di ferro, ma soprattutto gli effetti di fessuramento e di sconnessione che potrebbero verificarsi per invecchiamento delle lamiere di leghe leggere di alluminio.

Le botti e le cisterne debbono essere sottoposte a visita annuale degli organi dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione.

Il rifornimento con autobotti dei distributori di cui al n. 41, installati su strade ordinarie percorse da tramvie o da ferrovie, come pure il rifornimento degli autoveicoli, devono essere evitati o sospesi durante il passaggio dei treni o di locomotive o locomotori o automotrici (a fuoco, o elettriche) isolati.

Ogni veicolo a botte o a cisterna, come ogni veicolo carico di merce imballata, deve essere provvisto di estintori adatti a spegnere liquidi infiammabili, nella seguente misura: autocisterna e autotreno cisterna per liquidi infiammabili, *due* estintori a *chiusura* da 10 litri ciascuno; autobotte distributrice, *un* estintore da 10 litri; autocisterna e autotreno cisterna per nafta e olii, e tutti gli altri veicoli, un estintore da 5 litri.

b) Nel caso di *trasporti di merce imballata* con autocarri o con veicoli comuni, si devono osservare le seguenti avvertenze. I veicoli devono avere sponde di altezza adeguata al tipo degli imballaggi, affinchè il carico non corra il rischio di cadere, e non sporga all'esterno per non subire urti. I recipienti devono essere ben assestati, così che non possano spostarsi durante il trasporto.

Il carico massimo, per la benzina e le miscele carburanti, non deve sorpassare: i 40 quintali sulla sola trattrice, nei trasporti entro la città; i 60 quintali nei trasporti tra stabilimenti e depositi, percorrendo strade periferiche; — per il petrolio, in ogni caso, i 60 quintali.

La velocità di questi autocarri deve essere moderata, specialmente entro l'abitato e nelle voltate.

c) La *promiscuità*, sopra un medesimo veicolo *chiuso*, di recipienti contenenti liquidi infiammabili e sostanze che possono esplodere (ad esempio bombole di gas compressi o liquefatti; carburo di calcio e simili), è vietata.

Sui veicoli *aperti* tale promiscuità è ammessa, a condizione che le diverse specie di materie pericolose siano separate fra loro mediante materiali incombustibili costituenti schermo separatore, e che il veicolo sia provvisto di estintore da 5 litri per liquidi infiammabili, in perfetta efficienza.

79. — RIFORNIMENTO DEI SERBATOI PER DISTRIBUTORI STRADALI MEDIANTE FUSTI. — Nelle località non ancora servite da autobotti, o che non possono esserlo stante la lontananza o la ubicazione dei distributori stradali, è ammesso che il rifornimento dei serbatoi di tali distributori sia fatto direttamente con fusti di benzina, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni.

Entro l'abitato, i fusti devono essere provvisti di dispositivo per *travaso a circuito chiuso*. Solo eccezionalmente, e in via transitoria, è concesso l'uso dei fusti senza tale dispositivo, a condizione però che intorno sia disposta una fune, a conveniente altezza dal suolo, per impedire alle persone di accostarsi, e che si faccia allontanare chi fuma.

Qualora detta operazione debba compiersi, per eccezione, nell'interno di un locale, bisogna evitare lo spandimento del liquido infiammabile; ed occorre ventilare l'ambiente per impedire il ristagno o il divagare dei vapori di benzina e la *formazione di miscele pericolose*.

80. — CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI TRASPORTANTI OLIJI MINERALI E LORO DERIVATI. — La circolazione di questi autoveicoli, può avere luogo di giorno e di notte, con l'avvertenza che, nelle ore in cui è obbligatoria l'accensione dei segnali luminosi, gli autoveicoli trasportanti liquidi delle categorie *A* e *B*, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, debbono portare, ben visibile a distanza, la scritta «INFIAMMABILI», in caratteri bianchi a rifrazione luminosa. In caso di autoveicoli con rimorchio la scritta posteriore deve essere collocata sul rimorchio.

Inoltre, tali veicoli devono marciare con cautela e non devono sorpassare, a pieno carico di liquido anche su strade in piano, la velocità media oraria di 35 chilometri.

L'illuminazione deve essere esclusivamente elettrica.

Mezzi di trasporto per via d'acqua (marittimi, lagunari, lacuali e fluviali).

81. — I trasporti *marittimi* sono disciplinati dal *Regolamento per l'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose e nocive* approvato con R. decreto 13 luglio 1903, n. 361, e successive modificazioni.

Nei trasporti per altre vie d'acqua (lagune, laghi, fiumi, canali) si devono seguire le *norme di massima* appresso indicate.

In *laguna* e preferibile che i trasporti di liquidi infiammabili abbiano luogo colle seguenti modalità:

a) Con natanti di legno, o meglio di metallo e a doppio fondo, *senza* propulsione meccanica. Oltre un razionale stivamento della merce, è opportuno osservare, se si tratta di carico in bidoni, la prescrizione di fermarli superiormente mediante una specie di grata o griglia metallica, allo scopo di impedire che, in caso di affondamento del natante, essi possano risalire alla superficie.

b) Con natanti di legno o di metallo e a doppio fondo come sopra è detto, a propulsione meccanica. Fra motore e carico, deve esistere una paratia di separazione, metallica, rivestita di amianto dalla parte del motore, dal quale distera almeno 60 centimetri. Questa paratia deve partire dal fondo del natante e deve essere collegata ai fianchi del medesimo mediante guarnizione, così che non esista comunicazione tra carico e motore. Anche in questo caso, se si tratta di bidoni, occorre la griglia metallica di cui alla lettera *a)*.

I natanti che fanno esclusivamente questo servizio giornaliero, devono essere provvisti di una buona riserva di sabbia, con qualche pala o badile, e di un estintore a schiuma da 10 litri, in perfetto stato di funzionamento e collocato a portata di mano. Alcuni ben appariscenti cartelli, con la scritta «Vietato fumare», devono sempre essere esposti.

In laguna, sui laghi, sui fiumi e sui canali, le barche a vapore o a motore, e i rimorchiatori adibiti al servizio di rimorchio, o al trasporto di liquidi infiammabili, devono avere il fumaiolo e, se del caso, lo scappamento, chiusi da rete metallica parascintille.

Se tali mezzi sono anche impiegati per il trasporto di passeggeri, la merce pericolosa deve essere limitata, e disposta sopra coperta, fuori dell'azione del calore dell'apparato motore.

Per tutti questi natanti, ed anche per i velieri e le chiatte, le stive devono essere ben accessibili, pulite, asciutte, senza stracci o stoppacci unti, non essere attraversate da tubi di fumo o di vapore, che non siano isolati termicamente, non essere a contatto di cucine, ecc. Al caso, si deve ricorrere a paratie provvisorie di separazione, e ad opportune coperture non infiammabili.

Se occorre accedere alle stive, si deve farlo esclusivamente con lampadine elettriche di sicurezza munite di involucro metallico.

Si deve evitare la vicinanza di liquidi infiammabili a bombole di gas compressi.

Anche in questi casi, è opportuno avere una riserva di sabbia ed un estintore efficente da 10 litri per liquidi infiammabili, collocati a portata di mano.

Mezzi di distribuzione

82. — I mezzi di distribuzione degli olii minerali e dei loro derivati si possono distinguere a seconda che si tratti di *merce nuda* o di *merce imballata*. Nel primo caso, si hanno: distributori fissi (per benzina e miscele); distributori fissi (per residui distillati per motori a cambustione interna); distributori fissi a doppia erogazione; distributori mobili (per benzina e miscele, o per olii lubrificanti); nel secondo caso, le diverse specie di recipienti ufficialmente riconosciuti, oppure ammessi.

DISTRIBUTORI FISSI (per benzina e miscele). - Costituiscono, insieme al proprio serbatoio interrato, il sistema più razionale e più sicuro per la diretta distribuzione al consumatore dei liquidi infiammabili.

I distributori non possono essere impiantati sulla soglia dei negozi e tanto meno nel loro interno. Di norma, si deve evitare altresì di collocarli davanti a magazzini, negozi ed ingressi di case, ma si devono mettere lateralmente ad essi. E' preferibile non disporli entro le autorimesse; qualora però ciò venga giustificato da particolari locali, si devono osservare le norme di sicurezza relative alle *Autorimesse*. I distributori devono dare il minor disturbo possibile al transito, e, nel caso di vicinanza a linee ferroviarie o tramviarie percorrenti strade ordinarie, devono essere collocati con le norme di cui al n. 41.

Per soffocare prontamente un inizio d'incendio il mezzo più pronto è quello della *sabbia*. Perciò ogni distributore deve ricevere in corredo un secchiello o bidone con manico, contenente almeno 10 chilogrammi di sabbia fine ed umida. Per i distributori però che, trovandosi nelle immediate vicinanze di autorimesse, depositi, negozi di rivendita di infiammabili (da cui dipendono o coi quali abbiano rapporti), rappresentano un pericolo maggiore, si prescrive anche l'uso di un estintore efficiente per liquidi infiammabili, designato in precedenza e all'uopo accantonato nell'interno dell'ingresso dell'autorimessa, ecc.

La prima operazione da compiere, iniziando il lavoro, è quella di mettere a posto il recipiente con la sabbia e di assicurarsi, se del caso, che il predetto estintore sia al suo posto.

La distribuzione della benzina agli autoveicoli non deve avere luogo se non dopo l'arresto del motore e lo spegnimento dei fanali e degli altri mezzi di illuminazione non elettrica (specialmente se ad acetilene). Il personale addetto al distributore o quello dell'autoveicolo (passeggeri compresi), non deve fumare, nè sul veicolo, nè nelle immediate vicinanze del distributore, nè deve essere permesso ad estranei che fumino di avvicinarsi. E' vietato al personale addetto al distributore di effettuare il rifornimento se taluno contravviene a questa tassativa disposizione, oppure se esistono fiamme libere entro un raggio di 3 metri. Tutti questi divieti devono essere ricordati da apposito cartello, scritto in caratteri appariscenti e appeso al distributore, oppure da iscrizione dipinta, od ottenuta mediante decalcomania, direttamente sull'involucro del distributore.

Prima di raccordare il tubo flessibile alla bocca di scarico del distributore, è necessario assicurarsi che la guarnizione del suo attacco sia efficiente e bene a posto, per ovviare a sgocciolamento di benzina.

Finito il rifornimento al veicolo, il manovratore deve con le mani fare cadere nel serbatoio del medesimo tutta la benzina eventualmente rimasta nel tubo flessibile; poi deve togliere il bocchello di questo, e, tenendolo alto, per non fare sgocciolamento sul suolo, deve appenderlo all'apposito gancio.

Per i lavaggi delle diverse arti del distributore e dell'interno della colonna è vietato servirsi di benzina, petrolio e altriliquidi emananti il suolo, intorno alla base della colonna.

(Continua)